

## LE INDENNITÀ DI FORMAZIONE A SEGUITO DELL'ABOLIZIONE DEL VINCOLO SPORTIVO

di Michele Colucci\* e Priscilla Palombi\*\*

*ABSTRACT: The Legislative Decree 36/2021 abolished the “vincolo sportivo” or the “sports restriction” which bound amateur and some professional athletes to their clubs for several years. This same act also let the National Sports Federations replace it with a training compensation for the clubs and edict general parameters to quantify it.*

*The authors refer to the FIFA training compensation for the international player transfer that the Bernard EU case law validated as compatible with European law if adequate and proportional to the players' training.*

*They examine the training compensation's regulations of the football associations of Belgium, England, France, the Netherlands, Portugal, Spain, highlighting the criteria applied to classify and reward the training clubs.*

*Then, they move the analysis to a national level to review the recent changes made by some Italian Federations, e.g. Baseball, Basketball, Handball, Volleyball, Rugby, whose clubs for a long time have relied on the “vincolo sportivo” and now they must codify the new compensation systems for training clubs.*

*As a conclusion, the authors offer an exhaustive and comparative analysis of the pros and cons of the current rules applied in the Italian and international sports system to regulate the training compensations and solidarity mechanisms..*

*Il “vincolo sportivo” è stato finalmente abolito con il Decreto Legislativo 36/2021 che ha previsto per le Federazioni Sportive Nazionali la possibilità di stabilire un premio di formazione tecnica in favore delle società formatrici, fissando i parametri generali ai quali attenersi per la sua quantificazione.*

*Gli autori sottolineano come tale premio sia stato già stabilito anni fa dalla FIFA per quanto riguarda i trasferimenti internazionale dei calciatori e sia stato giudicato compatibile con il diritto europeo dalla Corte di Giustizia nel caso Bernard a condizione che tale premio fosse adeguato e proporzionale a una formazione effettivamente data.*

---

\* Membro del FIFA Football Tribunal. Co-fondatore e Presidente Onorario dell'Associazione Italiana Avvocati dello Sport. Le opinioni espresse riflettono esclusivamente la posizione personale dell'Autore e non quelle dell'istituzione e delle Associazioni di cui è membro.

\*\* Avvocato, Responsabile Ufficio Legale Dilettanti e Calcio Femminile dell'Associazione Italiana Calciatori, Fiduciario AIC, Componente del Consiglio Direttivo dell'Associazione Italiana Avvocati dello Sport, 100esperte.it nel settore del diritto dello sport, relatrice e docente in numerosi convegni e Master in tema di diritto sportivo.

Gli autori desiderano ringraziare per i preziosi commenti ricevuti Francesca d'Aloja, Gonzalo De Medinilla, Joaquim Evangelista, Alejandro Fernandez, Luca Giorgio, Penri Jones, Juliano Khankan, James King, Esther Queraltó, J. F. Vandellos Alamilla.

*Essi esaminano la disciplina e soprattutto il calcolo dell'indennità di formazione in sei federazioni di calcio straniere (Belgio, Francia, Inghilterra, Paesi Bassi, Portogallo, Spagna), evidenziando i criteri utilizzati in ogni paese per classificare e premiare le società che formano gli atleti.*

*Di seguito, essi spostano l'analisi a livello nazionale esaminando le recenti modifiche apportate da alcune Federazioni Italiane, in particolare quelle relative al Calcio, Baseball, Basket, Pallamano, Pallavolo, Rugby, da quelle che per lungo tempo hanno fatto affidamento sul vincolo sortivo ed oggi devono prevedere nuovi sistemi di indennizzo per le società formatrici. Gli autori concludono analizzando pregi e difetti di quanto oggi in vigore nel sistema sportivo italiano ed internazionale proprio in relazione ai premi previsti ed ai meccanismi premiali per la formazione data agli atleti.*

Keywords: *Training Compensation – Solidarity Mechanism – Vincolo Sportivo.*

*Indennità di Formazione – Meccanismo di Solidarietà – Sports Restriction.*

SOMMARIO: Introduzione. – 1. Il quadro normativo di riferimento – 1.2 Il Premio di Formazione Tecnica come bilanciamento all'abolizione del vincolo – 2. I lavoratori sportivi e i volontari nel nuovo quadro normativo – 3. Il calcolo della indennità secondo i principi della Corte di Giustizia dell'Unione europea – 4. L'indennità di formazione nel regolamento FIFA – 5. Il calcolo dell'indennità di formazione nelle federazioni di calcio all'estero – 5.1 Francia e Portogallo: Centri di formazione certificati secondo la qualità dei servizi offerti – 5.2 Inghilterra (The FA) – 5.3. Paesi Bassi e Belgio: Fondo di Formazione – 5.4. Spagna – 6. L'indennità di formazione nei vari regolamenti federali nazionali – 6.1 Italia. L'attuale normativa del vincolo sportivo nella FIGC e l'indennità di formazione – 6.2 La normativa della Federazione Italiana Pallacanestro - Vincolo e premio di formazione tecnica – 6.3 La normativa della Federazione Italiana Rugby - Vincolo e premi di formazione tecnica – 6.4 La normativa della Federazione Italiana Baseball e Softball - Vincolo e premi di formazione tecnica – 6.5 La normativa della Federazione Italiana Giuoco Handball - Vincolo e premi di formazione tecnica – 6.6 La normativa della Federazione Italiana Pallavolo - Vincolo e premi di formazione tecnica – Conclusioni: verso un modello ideale di indennità di formazione

## *Introduzione*

Finalmente il legislatore italiano ha abolito il vincolo sportivo sancendo l'inizio di una nuova era nel panorama sportivo nazionale.<sup>1</sup>

<sup>1</sup> Per un'analisi completa del vincolo sportivo e della sua abolizione cfr. M. COLUCCI e P. PALOMBI, "Il vincolo sportivo e la sua (irreversibile) abolizione. Considerazioni sull'Istruttoria dell'AGCM nel Caso della FIPAV", in *Riv. Dir. Ec. Sport*, vol. 18, 2022, 23 ss.

Al momento i club non possono fare più affidamento sugli introiti derivanti dal vincolo e sono costretti ad evolvere nella cultura e gestione per continuare la loro attività sportiva. In positivo c'è che gli atleti dilettanti non sono più gravati dall'onere di pagare per liberarsi e trasferirsi in altro club.

Le federazioni sportive italiane hanno modificato – o stanno per farlo – i loro regolamenti per riflettere la nuova realtà e per garantire che i club siano adeguatamente premiati per la formazione offerta ai loro atleti.

Si tratta di un obbligo legislativo ma, allo stesso tempo, di una opportunità preziosa che le federazioni hanno per rivisitare le loro norme, uniformandosi ai principi per il calcolo dell'indennità che la Corte di Giustizia dell'Unione europea aveva fissato già 16 marzo 2010 nel caso *Olympique Lyonnais SASP c. Olivier Bernard e Newcastle UFC*.<sup>2</sup>

Nel presente contributo gli autori analizzano tale giurisprudenza, le misure premiali attualmente adottate da alcune federazioni sportive nazionali ed internazionali, richiamando quelle delle altre federazioni calcistiche internazionali allo scopo di individuare le regole più usate e le pratiche migliori da trasferire nell'ordinamento sportivo italiano.

### 1. Il quadro normativo di riferimento

L'art. 31 del Decreto Legislativo 36/2021<sup>3</sup> sancisce l'abolizione del vincolo sportivo, fissata dopo diverse proroghe al 1° luglio 2023 dal Decreto-legge del 29 dicembre 2022 ma con l'aggiunta di una disposizione specifica che proroga tale termine al 1° luglio 2024 “*per i tesseramenti che costituiscono rinnovi, senza soluzione di continuità, di precedenti tesseramenti*”.<sup>4</sup>

Nella sua formulazione iniziale, la norma, riconosceva alle Federazioni Sportive Nazionali e alle Discipline Sportive Associate la possibilità di prevedere la diminuzione progressiva della durata massima del vincolo ma solo fino alla scadenza dei termini in essa indicati.

Anche a seguito dell'intervento decisivo e perentorio dell'Autorità Garante per la Concorrenza e il Mercato (di seguito “AGCM”),<sup>5</sup> con

---

<sup>2</sup> Corte di Giustizia, sentenza del 16 marzo 2010, causa C-325/08, *Olympique Lyonnais SASP contro Olivier Bernard e Newcastle UFC*, Raccolta, 2010 I-02177, ECLI:EU:C:2010:143. Cfr. *The Bernard case: Sports and Training Compensation*, M. Colucci ed., SLPC, 2010.

<sup>3</sup> Decreto Legislativo n. 36/2021, Art. 31, modificato dal Decreto Legislativo n. 163 del 5 ottobre 2022 in Gazzetta Ufficiale in data 2 novembre 2022. L'abolizione del vincolo era inizialmente prevista per il 1° luglio 2021, poi prorogata al 31 dicembre 2023 e poi al 31 luglio 2023 ai sensi dell'art. 19 del Decreto Legislativo n. 163 del 5 ottobre 2022 pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 256 del 2 novembre 2022.

<sup>4</sup> Decreto Legislativo 29 dicembre 2022, n. 198, art. 16, para. 2.

<sup>5</sup> Provvedimento AGCM n. 30314, Federazione Italiana Pallavolo/Vincolo Sportivo, punto 47. L'AGCM in maniera piuttosto perentoria, aveva infatti sottolineato “*il vincolo sportivo si intende abolito tout court, senza possibilità alcuna di una successiva fase transitoria*”.

Il messaggio del legislatore e dell'AGCM è chiaro: il vincolo non ha ragione di esistere e eventuali misure dilatorie nel tempo non sono accettabili.

D.Lgs. n. 120 del 29 agosto 2023, tale possibilità non è stata più concessa tenuto conto del lungo tempo trascorso dall'avvio della riforma (2019), che le federazioni hanno avuto a disposizione per realizzare e gestire efficacemente una strategia per la riduzione progressiva della durata del vincolo.

### 1.2 *Il Premio di Formazione Tecnica come bilanciamento all'abolizione del vincolo*

Ponendo fine al vincolo, il legislatore si è anche preoccupato di compensare le società sportive che formano gli atleti, investono in essi, sopportano dei costi per farli diventare atleti "lavoratori sportivi" a tutti gli effetti secondo la definizione dello stesso decreto legislativo.<sup>6</sup>

Come la Legge 91/1981 recante "Norme in materia di rapporti tra società e sportivi professionisti" prevedeva l'istituzione di una "indennità di preparazione e promozione",<sup>7</sup> a fronte dell'eliminazione del vincolo sportivo per i professionisti, l'art. 31, secondo paragrafo, del D. Lgs 2021/36, ha stabilito l'obbligo di versare "un premio di formazione tecnica" al club d'origine quando l'atleta sottoscriva il primo contratto di lavoro sportivo.

L'articolo ha distinto due ipotesi: contratto di lavoro sportivo sottoscritto in favore di una società professionistica e contratto concluso con una società dilettantistica nei termini seguenti:

*"Le società sportive professionistiche riconoscono un premio di formazione tecnica proporzionalmente suddiviso, secondo modalità e parametri che tengono conto della durata e del contenuto formativo del rapporto, tra società sportive dilettantistiche presso le quali l'atleta ha svolto la propria attività dilettantistica, ed in cui ha svolto il proprio percorso di formazione, ovvero tra le società sportive professionistiche presso le quali l'atleta ha svolto attività ed in cui ha svolto il proprio percorso di formazione"* (para. 2 a), mentre quelle "dilettantistiche riconoscono un premio di formazione tecnica

<sup>6</sup> L'art. 25 del D.lgs. 2021/36, definisce il lavoratore sportivo come: "l'atleta, l'allenatore, l'istruttore, il direttore tecnico, il direttore sportivo, il preparatore atletico e il direttore di gara che, senza alcuna distinzione di genere e indipendentemente dal settore professionistico o dilettantistico, esercita l'attività sportiva verso un corrispettivo. È lavoratore sportivo anche ogni tesserato ai sensi dell'art. 14, che svolge verso un corrispettivo le mansioni rientranti, sulla base dei regolamenti dei singoli enti affiliati, tra quelle necessarie per lo svolgimento di attività sportiva, con esclusione delle mansioni di carattere amministrativo-gestionale".

<sup>7</sup> Legge 91/1981, art. 6: "Cessato, comunque, un rapporto contrattuale, l'atleta professionista è libero di stipulare un nuovo contratto. In tal caso, le federazioni sportive nazionali possono stabilire il versamento da parte della società firmataria del nuovo contratto alla società sportiva titolare del precedente contratto di una indennità di preparazione e di promozione dell'atleta professionista, da determinare secondo coefficienti e parametri fissati dalla stessa federazione in relazione alla natura ed alle esigenze dei singoli sport.

Nel caso di primo contratto, l'indennità prevista dal comma precedente può essere dovuta alla società o alla associazione sportiva presso la quale l'atleta ha svolto la sua ultima attività dilettantistica".

*proporzionalmente suddiviso, secondo modalità e parametri che tengono adeguatamente conto della durata e del contenuto formativo del rapporto, tra le società sportive dilettantistiche presso le quali l'atleta ha svolto la propria attività ed in cui ha svolto il proprio percorso di formazione".* (para. 2 b).

Il legislatore ha affidato alle federazioni il compito di individuare "la misura del premio" che deve essere determinato "secondo modalità e parametri che tengano adeguatamente conto dell'età degli atleti, nonché della durata e del contenuto patrimoniale del rapporto tra questi ultimi e la società o associazione sportiva con la quale concludono il primo contratto di lavoro sportivo" (para. 2 c).

Dunque, riconoscendo l'esistenza di un investimento formativo da parte delle associazioni o società sportive, l'onere di indennizzare, rectius premiare, queste ultime ricade sulla futura società, nel caso di sottoscrizione di un rapporto di lavoro sportivo.

Le modalità per determinare il "premio di preparazione" secondo la Legge 91/1981 e quelle relative al "premio di formazione tecnica" ai sensi del decreto legislativo in esame sono sostanzialmente le stesse e devono essere determinate secondo parametri che tengano conto: i) dell'età degli atleti, ii) della durata e iii) del "contenuto patrimoniale" (in altre parole, il valore economico) del rapporto fra l'atleta e la società con cui concludono il primo contratto di lavoro sportivo.

Tuttavia, la differenza sostanziale con il precedente dettato normativo è l'obbligatoria distribuzione del premio tra tutte le società dilettantistiche, che hanno formato l'atleta, e non più solo a favore della società o dell'associazione sportiva presso cui l'atleta ha svolto la sua "ultima" attività dilettantistica.

Si tratta di una norma condivisibile perché i club che hanno formato un giovane atleta possono essere numerosi e diversi nel corso della sua carriera, per cui è corretto premiare tutti i club e non solo l'ultimo presso il quale l'atleta ha giocato prima di diventare "professionista" e ora anche "lavoratore sportivo". Allo stesso modo è giusto che non sia l'atleta a dover pagare delle somme di danaro spropositate e comunque arbitrariamente fissate per potersi svincolare dai club.

Del resto, come vedremo nei paragrafi che seguono, la nuova norma non fa altro che riprendere quanto la FIFA, ad esempio, ha stabilito nei suoi regolamenti a proposito dell'indennità di formazione nei casi dei trasferimenti internazionali dei calciatori a favore di tutte le società che contribuiscono alla formazione dei calciatori a partire dai 12 fino ai 21 anni di età.<sup>8</sup>

---

<sup>8</sup> Cfr. O. ONGARO, *The System of Training Compensation according to the FIFA Regulations on the Status and Transfer of Players*, in M. Colucci (a cura di), *The Bernard case: Sports and Training Compensation*, SLPC, 2010, 69, disponibile sul sito [https://www.sportslawandpolicycentre.com/Bulletin%20I\\_2010.pdf](https://www.sportslawandpolicycentre.com/Bulletin%20I_2010.pdf).

## 2. *I lavoratori sportivi e i volontari nel nuovo quadro normativo*

L'analisi delle nuove norme sull'indennità di formazione esige lo studio preliminare delle nozioni di "lavoratore sportivo" e "volontario".

Ai sensi dell'art. 25 comma 1, del D.lgs. 36/2021<sup>9</sup> il lavoratore sportivo è il tesserato che esercita l'attività sportiva a fronte di un corrispettivo, mentre il volontario, ai sensi dell'art. 29 del medesimo decreto, è colui che mette *"a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere lo sport, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ma esclusivamente con finalità amatoriali"*.

Il volontario, comunque, potrà beneficiare esclusivamente di un rimborso delle eventuali spese sostenute per svolgere la propria attività in favore di società o associazioni sportive dilettantistiche.<sup>10</sup>

La nuova formulazione della distinzione tra professionista e dilettante, *rectius* lavoratore sportivo (dell'area professionistica o dilettantistica) e volontario, sembra ricalcare quanto già previsto dalla FIFA in ambito calcistico, ovvero *"Professionista è colui che ha un contratto scritto con una società e che in cambio della propria prestazione abbia ricevuto un pagamento superiore alle spese effettivamente sostenute nell'esercizio della prestazione calcistica. Tutti gli altri giocatori sono considerati Dilettanti"*.<sup>11</sup>

In realtà tale impostazione semplice ed inequivocabile non è universalmente compresa e accettata.

Il legislatore italiano, infatti, appare distinguere il lavoratore sportivo dal volontario unicamente sulla base della presenza o meno di un contratto di lavoro. Per entrambe le figure non è previsto alcun importo minimo ovvero massimo che possono percepire da parte della propria società, cambia unicamente la

<sup>9</sup> L'art. 25, comma 1, del D.Lgs. 36/2021 stabilisce *"1. È lavoratore sportivo l'atleta, l'allenatore, l'istruttore, il direttore tecnico, il direttore sportivo, il preparatore atletico e il direttore di gara che, senza alcuna distinzione di genere e indipendentemente dal settore professionistico o dilettantistico, esercita l'attività sportiva verso un corrispettivo. E lavoratore sportivo anche ogni tesserato ai sensi dell'art. 14, che svolge verso un corrispettivo le mansioni rientranti, sulla base dei regolamenti dei singoli enti affiliati, tra quelle necessarie per lo svolgimento di attività sportiva, con esclusione delle mansioni di carattere amministrativo-gestionale"*.

<sup>10</sup> Ai sensi dell'art. 29, comma 2 del D.Lgs. 36/2021: *"Le prestazioni sportive dei volontari di cui al comma 1 non sono retribuite in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Per tali prestazioni sportive possono essere rimborsate esclusivamente le spese documentate relative al vitto, all'alloggio, al viaggio e al trasporto sostenute in occasione di prestazioni effettuate fuori dal territorio comunale di residenza del percipiente. Le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di autocertificazione resa ai sensi dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, purché non superino l'importo di 150 euro mensili e l'organo sociale competente deliberi sulle tipologie di spese e le attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso. Tali rimborsi non concorrono a formare il reddito del percipiente"*.

<sup>11</sup> FIFA Regulations on the Status and Transfer of Players, art. 2.2. *"A professional is a player who has a written contract with a club and is paid more for his footballing activity than the expenses he effectively incurs. All other players are considered to be amateurs"*, (edizione marzo 2023) disponibile sul sito <https://digitalhub.fifa.com/m/153157b40ca1dfd/original/Regulations-on-the-Status-and-Transfer-of-Players-March-2023-edition.pdf>.

“destinazione” di tali somme che, per il lavoratore sportivo saranno riconducibili alla retribuzione, mentre per il volontario ad un mero rimborso spese.

Per operare quindi tale distinzione appare necessaria la sottoscrizione di un contratto di lavoro, senza il quale si presuppone il carattere di volontarietà delle prestazioni del tesserato. E se tale distinzione non rappresenta una problematica per tutti quei rapporti di professionismo sportivo con retribuzioni, che inequivocabilmente sono contratti di lavoro, la situazione è ben diversa per il volontario che beneficia del mero rimborso spese.

La distinzione tra lavoratore sportivo nell'area del dilettantismo ed il volontario, pertanto, è sottile per tutti quei rapporti che prendono il pagamento di un importo annuo al di sotto di Euro 5.000,00, attuale limite della “no tax area”, per i quali il legislatore non ha previsto l'obbligo di sottoscrizione di un contratto di lavoro e, d'altro canto, possono essere elargiti al volontario a fronte dell'esibizione della documentazione di spese sostenute nell'esercizio dell'attività sportiva.

E tuttavia, il dubbio sorge nella opportunità ovvero nel vantaggio per una società o associazione sportiva dilettantistica di sottoscrivere con un atleta il suo primo contratto di lavoratore sportivo.

Infatti, da un lato appare sicuramente incentivante la possibilità per un sodalizio sportivo di poter usufruire dei servizi dell'atleta, mediante la sottoscrizione del contratto di lavoro, fino ad un massimo di cinque anni, e destinare la metà delle entrate a ricavi con le conseguenti applicazioni fiscali nonché cedere il contratto di lavoro.<sup>12</sup>

Tuttavia, dall'altro lato è legittimo chiedersi se l'assunzione su base di contratto di lavoro sia per ragioni economiche/fiscali compatibile con i limiti finanziari di una realtà dilettantistica.

Costi del lavoro e di previdenza sociale, adempimenti contabili e obblighi fiscali potrebbero pesare eccessivamente sulla “leggera” organizzazione della società dilettantistica.

A tal proposito, interessante è la previsione inserita dal legislatore di una possibile sottoscrizione di contratti di apprendistato con atleti anche dilettanti.<sup>13</sup> Il contratto di apprendistato è anche fiscalmente vantaggioso per le società che decidono di assumerne. Tuttavia, diversamente dal contratto di lavoro, l'apprendistato non genera il diritto, per le società che hanno formato l'atleta, di ricevere il premio previsto dalla normativa. Premio che, al contrario, viene riconosciuto alle società formatrici prima della sottoscrizione del contratto di apprendistato, qualora al termine di detto contratto le stesse società assumano in continuità l'ex-apprendista come lavoratore sportivo.<sup>14</sup>

<sup>12</sup> D.lgs. 36/2021, art. 26, comma 2.

<sup>13</sup> *Idem*, art. 30.

<sup>14</sup> *Idem*, art. 30 comma 3: “La società o associazione sportiva che stipuli con il giovane atleta un contratto di lavoro sportivo successivamente alla scadenza del contratto di apprendistato, senza soluzione di continuità rispetto a quest'ultimo, è tenuta a corrispondere il premio di cui all'articolo 31, comma 2, in favore della diversa società o associazione presso la quale l'atleta abbia precedentemente svolto attività dilettantistica, amatoriale o giovanile”.

### 3. *Il calcolo della indennità secondo i principi della Corte di Giustizia dell'Unione europea*

Definito brevemente il quadro normativo italiano relativo all'indennità di formazione tecnica, è opportuno ricordare i principi per la determinazione di tale indennità fissati dalla Corte di Giustizia nel caso *Bernard* come sopra richiamato.

I giudici europei si erano espressi sulla sua legittimità alla luce del principio della libera circolazione dei lavoratori all'interno dell'Unione europea ai sensi dell'art. 45 TFUE e della "specificità" dello sport riconosciuta nell'art. 165 TFUE. La sentenza era il naturale seguito di quella emanata nel famoso caso *Bosman*<sup>15</sup> in cui la Corte aveva dichiarato invece l'illegittimità dell'indennità di trasferimento alla fine del contratto di lavoro dei calciatori.

Nel caso *Bernard* furono sollevate due questioni pregiudiziali, ovvero se fosse contraria al principio della libera circolazione dei lavoratori la disposizione di diritto nazionale (francese) in forza della quale un giocatore «*jeueur espoir*» (l'equivalente di un "calciatore di serie" in Italia) che, al termine del proprio periodo di formazione, sottoscrive un contratto come calciatore professionista con una società di un altro Stato membro dell'Unione europea si renda passibile di condanna ad un risarcimento danni.

Con la seconda questione pregiudiziale, poi, i giudici erano chiamati a valutare se tale ostacolo – qualora fosse stato acclarato – potesse essere giustificato sulla base della necessità di incentivare l'ingaggio e la formazione di giovani calciatori professionisti e costituisca un obiettivo legittimo o una ragione imperativa di interesse generale tale da giustificare una siffatta restrizione.

Nella sua analisi, la Corte aveva rilevato che il regime francese, per effetto del quale il calciatore Bernard in quanto «*jeueur espoir*» era tenuto a concludere, al termine del periodo di formazione e a pena di esporsi al risarcimento del danno, il suo primo contratto come giocatore professionista con la società che ne aveva curato la formazione, era idoneo a dissuadere il giocatore dall'esercizio del suo diritto alla libera circolazione. Sebbene costituisca una restrizione alla libera circolazione dei lavoratori, i giudici avevano ritenuto che «*le società che provvedono alla formazione dei giocatori potrebbero essere scoraggiate dall'investire nella formazione di giocatori giovani qualora non potessero ottenere il rimborso delle somme versate a tal fine nel caso in cui un giocatore concluda, al termine della propria formazione, un contratto come giocatore professionista con una società diversa. Ciò vale, in particolare, per le piccole società che provvedono alla formazione di giovani giocatori, i cui investimenti operati a livello locale nell'ingaggio e nella formazione dei medesimi rivestono importanza considerevole nella realizzazione della funzione sociale ed educativa dello sport*».<sup>16</sup>

<sup>15</sup> Corte di Giustizia, sentenza del 15 dicembre 1995, causa C- 415/93, *Union royale belge des sociétés de football association ASBL e a. – Jean-Marc Bosman*, Raccolta, 1995, I, 4921.

<sup>16</sup> Cfr. Corte di Giustizia, *Bernard*, para. 44, cit.



E ancora: «un sistema che preveda un'indennità di formazione nel caso in cui un giovane giocatore concluda, al termine della propria formazione, un contratto come giocatore professionista con una società diversa da quella che ne abbia curato la formazione può essere giustificato, in linea di principio, dall'obiettivo di incoraggiare l'ingaggio e la formazione di giovani giocatori».<sup>17</sup>

Sulla base di queste considerazioni, la Corte giunse alla conclusione che l'indennità di formazione «dev'essere effettivamente idonea a conseguire tale obiettivo (la formazione degli atleti) e deve risultare proporzionata rispetto al medesimo, tenendo debitamente conto degli oneri sopportati dalle società per la formazione tanto dei futuri giocatori professionisti quanto di quelli che non lo diverranno mai».<sup>18</sup>

È questo, probabilmente, il punto più importante dell'intera sentenza ma, al tempo stesso, quello che causa i maggiori problemi nella sua attuazione pratica, specie ove si consideri la decisiva incidenza di una moltitudine di variabili, quali ad esempio, la disponibilità e la qualità di strutture sportive o l'impiego di personale più o meno specializzato. A ciò si aggiunge, la deplorabile prassi – diffusa tra le società – di far «lievitare» le spese relative alla formazione al fine di ammortizzare o nascondere altre voci di bilancio o, ancora, il fatto che alcune di esse impongono comunque il pagamento di una somma annuale a carico degli stessi giovani calciatori per poter usufruire dei centri di formazione e addestramento.

#### 4. *L'indennità di formazione nel regolamento FIFA*

La sentenza *Bernard* ha sottoposto all'attenzione della Corte il *Regolamento FIFA sullo Status e sui Trasferimenti dei Calciatori* (di seguito «il regolamento FIFA»)<sup>19</sup>.

In base all'art. 20 del regolamento FIFA e all'allegato n. 4 del medesimo, l'indennità di formazione è corrisposta alla società o alle società di formazione del calciatore, in proporzione al periodo trascorso presso ciascuna di esse, quando egli sottoscrive il suo primo contratto da professionista e, successivamente, ogni volta che viene trasferito come professionista fino al termine della stagione in cui compie il suo 23° compleanno.

La FIFA ha suddiviso i club di tutto il mondo in 4 categorie attribuendo loro un'indennità di formazione come segue: prima categoria: 90.000 euro, seconda categoria: 60.000 euro; terza categoria: 30.000 euro; quarta categoria: 10.000 euro.<sup>20</sup>

<sup>17</sup> *Idem*, para. 45, cit.

<sup>18</sup> *Ibidem*.

<sup>19</sup> FIFA Regulations on the Status and Transfer of Players, May 2023, disponibile sul sito <https://digitalhub.fifa.com/m/d31f8046f6c6311/original/Regulations-on-the-Status-and-Transfer-of-Players-May-2023-edition.pdf>.

<sup>20</sup> FIFA, Circolare n. 826 sull'indennità di formazione, disponibile on line all'indirizzo web [www.fifa.com/mm/document/affederation/administration/ps%5f826%5fen%5f87.pdf](http://www.fifa.com/mm/document/affederation/administration/ps%5f826%5fen%5f87.pdf) (11 dicembre 2023).

Tali parametri possono essere rivisti sia dalla Camera per la Risoluzione delle Controversie del *Football Tribunal* della FIFA in sede di giudizio e sulla base di prove sostanziali dei costi sostenuti dalla stessa amministrazione della FIFA su base annuale.

Si tratta di importi indicativi che la federazione internazionale ha elaborato tenendo conto delle (poche) informazioni fornite agli inizi, su base confederativa, dalle federazioni nazionali che erano state invitate a consultare sia le leghe sia i sindacati dei calciatori per stabilire i costi effettivi della formazione nei propri campionati, valutando stipendi, benefici, contributi assicurativi, tasse, rette scolastiche, viaggi, spese relative all'utilizzo di strutture, stipendi per allenatori, medici, nutrizionisti, ecc.<sup>21</sup>

Ai fini dell'analisi della sentenza *Bernard* rileva il fatto che, secondo il meccanismo della FIFA, i costi di formazione per ciascuna categoria corrispondono alla spesa necessaria per formare un calciatore per un anno, moltiplicato per un «fattore giocatore» medio – ovvero per il numero di giocatori che è necessario formare per avere un calciatore professionista.

Tuttavia, per i calciatori che si trasferiscono all'interno dell'Unione europea o dello Spazio Economico Europeo, da un club di categoria inferiore ad uno di categoria superiore, il calcolo è basato sulla media dei costi di formazione delle due società (formatrice e acquirente); se il calciatore è trasferito da un club di categoria superiore ad una inferiore, il calcolo è basato sui costi di formazione della società della categoria inferiore.

Oltre all'indennità di formazione, è previsto anche un «meccanismo di solidarietà» disciplinato dall'art. 21 e dall'allegato n. 5 del Regolamento FIFA. Se un professionista viene trasferito prima della scadenza del suo contratto, ogni club che ha contribuito alla sua istruzione e formazione nel periodo compreso tra il suo 12° e 23° compleanno riceve una percentuale dell'indennità pagata alla sua società di provenienza. Essa ammonta complessivamente ad un massimo del 5% dell'indennità totale, distribuita nelle diverse stagioni e tra tutte le società interessate.

Infine, è interessante notare che nella causa *Bernard* la Commissione europea – sostenuta anche dal governo italiano e da quello francese – aveva ritenuto l'indennità di formazione così come definita e calcolata nel regolamento FIFA, proporzionale all'obiettivo da esso perseguito.<sup>22</sup>

Nei capitoli che seguono saranno analizzati – a livello nazionale – i regolamenti delle principali federazioni sportive, al fine di verificare se, e in che misura, la giurisprudenza della Corte di Giustizia abbia già inciso o potrà incidere sugli aspetti relativi alle indennità di formazione e di addestramento, o sugli eventuali istituti del vincolo sportivo e sulle limitazioni, ove previste, imposte agli atleti nelle diverse discipline.

<sup>21</sup> O. ONGARO, *The System of Training Compensation according to the FIFA Regulations on the Status and Transfer of Players*, in M. Colucci (a cura di), *The Bernard case: Sports and Training Compensation*, cit.

<sup>22</sup> Corte di Giustizia, *Bernard*, cit., para. 25.

## 5. *Il calcolo dell'indennità di formazione nelle federazioni di calcio all'estero*

### 5.1 *Francia e Portogallo: Centri di formazione certificati secondo la qualità dei servizi offerti*

In Francia, il percorso formativo classico dei giovani calciatori è regolamentato dall'art. 261 della “*Charte du Football Professionnel*” (Carta del Calcio Professionistico) ed inizia al compimento dei 15 anni di età quando essi sono classificati come “aspiranti”. Il club di appartenenza ha facoltà di richiedere al calciatore la sottoscrizione di un nuovo contratto di “tirocinante” o di “calciatore professionista”.<sup>23</sup>

Alla scadenza del contratto di tirocinio, esso ha il diritto di domandare alla controparte di firmare un contratto da professionista<sup>24</sup> ma in caso di rifiuto dell'offerta contrattuale e di tesseramento con un nuovo club, quest'ultimo dovrà versare un'indennità di formazione e un'altra definita “*indemnité de valorisation*” (indennità di valorizzazione) al vecchio club, nel caso in cui il giocatore sia convocato nelle selezioni della nazionale francese. Tale indennità varia da un minimo di 200.000 ad un massimo di 600.000 euro.<sup>25</sup>

Se, alla scadenza del suo contratto di formazione, il giocatore non riceve un'offerta di contratto da professionista dal suo club, allora il nuovo club non dovrà pagare alcuna indennità.

L'indennità di formazione è stabilita dalla Commissione Paritetica Nazionale della Carta del Calcio per il periodo compreso tra i 12 ed i 20 anni di età del calciatore ed è riconosciuta a condizione che i club rispettino determinati requisiti e siano conformi a standard ben definiti e rigorosi riguardanti i loro centri di formazione.<sup>26</sup>

Questi ultimi sono classificati secondo un sistema a punti in quattro categorie tenendo conto di alcuni fattori quali: il numero di giocatori formati, il

<sup>23</sup> Art. 261 della Carta del Calcio Professionistico “*Charte du Football Professionnel*” disponibile sul sito <https://www.unfp.org/ce-que-nous-faisons/la-charte-du-football-professionnel/> (consultato da ultimo il 5 dicembre 2023). Per un'analisi completa dell'indennità di formazione in Francia cfr. A. MIALHE, A. ANTONINI e B. ARNAUD, *National Transfers in France*, in M. Colucci e O.D. Bellia (a cura di), *Transfers of Football Players*, SLPC, 2020, 638-642.

<sup>24</sup> Il club dovrà informare il calciatore delle proprie intenzioni mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno entro il 30 aprile di ogni anno.

<sup>25</sup> L'indennità di valorizzazione è determinata a seconda degli obiettivi raggiunti come segue:

- 200.000 euro per giocare in una terza selezione nazionale under 19 o under 20;
- 400.000 euro per una prima squadra “espoirs” o dopo 30 partecipazioni effettive al campionato di Ligue 1;
- 600.000 euro per una prima selezione per la nazionale A;
- 400.000 euro per una seconda selezione per la nazionale A,
- 200.000 euro per una partecipazione effettiva alla terza selezione per la nazionale A.

Tali indennità sono limitate ad un importo massimo di 1.500.000 euro.

<sup>26</sup> *Idem*, art. 106 e 107.

personale e le strutture destinate alla formazione, il vitto, l'alloggio, l'assistenza scolastica e quella medica.<sup>27</sup>

Quanto più elevati sono gli standard applicati dai centri di formazione, tanto più alti sono i punti e le "stelle" (da una a cinque) che i club ottengono.

L'indennità di formazione è stabilita in maniera forfettaria sulla base della classificazione dei centri di formazione e dei costi dichiarati per soddisfare gli standard e i requisiti previsti dai regolamenti federali. Essa varia da un massimo di 90.000 euro per la categoria più alta dei centri "prestige" ad un minimo di 10.000 euro per quella più bassa.<sup>28</sup>

Dunque, il sistema francese può definirsi sicuramente premiale perché innanzitutto i club sono incitati a formare e, quindi, a dotarsi di strutture adeguate e di personale specializzato per allenare i propri atleti.

Inoltre, essi ricevono un'indennità di formazione legata ai costi effettivamente sostenuti a tal fine ma possono beneficiare anche di somme cospicue nel caso in cui uno dei loro talenti riesca a giocare in una delle squadre della selezione nazionale. Del resto, nella sopra richiamata sentenza *Bernard*, la Corte di Giustizia si era pronunciata proprio sull'indennità di formazione della FIFA e sull'allora vigente regime compensatorio per il rilascio dei giovani calciatori "espoirs" in Francia chiarendo che l'indennità di formazione deve essere parametrata ai costi effettivamente sostenuti dai club. L'analisi fatta dimostra che sicuramente la Federazione francese si è adeguata egregiamente alla giurisprudenza della Corte.

Come in Francia anche in Portogallo, la federazione del calcio prevede un sistema compensatorio basato sui servizi e la formazione effettivamente offerta.

Così i club sono divisi in categorie<sup>29</sup> e l'indennità di formazione<sup>30</sup> è riconosciuta solo a quei club, i cui centri di formazione sono certificati dalla

---

<sup>27</sup> *Idem*, allegato 8.

<sup>28</sup> Le categorie e le indennità di formazione correlate sono le seguenti:

- Categoria 1: (centri di formazione classificati nella categoria "prestige" o categoria 1): 90.000 euro;
  - Categoria 2: (centri di formazione classificati nella categoria 2A o 2B): 60.000 euro;
  - Categoria 3: (centri di formazione classificati nella categoria 2C): 30.000 euro;
  - Categoria 4: (società a statuto professionistico senza centro di formazione riconosciuto): 10.000 euro.
- Tra i 12 e 15 anni l'indennità è limitata a 10.000 euro e deve essere riconosciuta anche in caso di prestito del calciatore; si tiene poi in considerazione la sua età al 31 dicembre della stagione di riferimento.

<sup>29</sup> I club sono divisi in 4 categorie e ricevono le seguenti indennità di formazione:

- Club di I Lega: 90.000 euro,
- Club di II Lega: 40.000 euro,
- Club di III e IV Lega: 30.000 euro,
- Club di altre serie le altre divisioni: 10.000 euro.

<sup>30</sup> Cfr J. LEAL, *National Transfers in Portugal*, in M. Colucci and O.D. Bellia, *Transfers of Football Players*, cit., 745-763. L'indennità di formazione è disciplinata ai sensi del contratto collettivo della Lega Calcio e del Sindacato dei Calciatori del Portogallo, Allegato III, disponibile sul sito: <https://www.ligaportugal.pt/media/44>.

Il contratto collettivo per i calciatori distingue due regimi:

federazione e ad essi sono attribuiti da una a cinque stelle sulla base di un sistema a punteggio che tiene conto del rispetto di requisiti minimi e di alcuni criteri, quali il livello della struttura organizzativa, della logistica, degli impianti, dell'assistenza scolastica e medica.<sup>31</sup>

In maniera perentoria, la federazione prevede che i club che non rispettano questo sistema non possono usufruire dell'indennità di formazione.

## 5.2 Inghilterra (*The FA*)

In Inghilterra, la federazione di calcio "*The FA*" distingue due tipi di indennità di formazione che si applicano nel caso di trasferimenti nazionali di calciatori.<sup>32</sup> Questi ultimi sono suddivisi in due categorie:

- i *Calciatori dell'Accademia di Calcio* ("*Academy Players*") ovvero i calciatori di un'accademia di età compresa fra gli Under 9 e gli Under 16 eccetto quelli ai quali sia stato offerto una borsa di studio dal loro precedente club;

---

Il primo si riferisce ai club che hanno stipulato con i calciatori un "contratto di formazione" (registrato presso la federazione portoghese) e regolamentato dal contratto collettivo nazionale, per cui i club hanno diritto di ricevere una somma forfettaria.

Il secondo, invece, riguarda i club che non raggiungono un accordo con calciatori e a loro è destinata una indennità di formazione pari ad almeno 20 volte la retribuzione annua stabilita nella proposta di contratto di primo lavoro.

Se i contratti di formazione sono stati stipulati da più club, l'indennità è ripartita fra tutti loro in maniera proporzionale alla durata della formazione data.

I club in Portogallo possono offrire un contratto di formazione solo se sono certificati dalla federazione; inoltre, se non offrono un contratto di lavoro professionale perdono il diritto a ricevere tale indennità di formazione.

<sup>31</sup> Art. 8 del *Regolamento di Certificazione delle Entità Formatrici del Calcio e del Calcio a 5 Maschile* (*Regulamento Certificação de Entidades Formadoras Futebol e Futsal Masculino*) disponibile sul sito <https://www.fpf.pt/pt/Institucional/Certificação-de-Entidades-Formadoras/Regulamento> (consultato da ultimo il 13 dicembre 2023). I criteri e i punti attribuiti sono:

- a) Pianificazione strategica e budget (criterio 1): 7 punti;
- b) Struttura organizzativa (criterio 2): 7 punti;
- c) Reclutamento (criterio 3): 12 punti;
- d) Formazione sportiva (Criterio 4): 18 punti;
- e) Assistenza medico-sportiva (criterio 5): 11 punti;
- f) Assistenza scolastica, personale e sociale (criterio 6): 11 punti;
- g) Risorse umane (criterio 7): 16 punti;
- h) Impianti e logistica (criterio 8): 10 punti;
- i) Produttività (criterio 9): 8 punti.

I club che per i loro centri di formazione raggiungono da 90 a 100 punti sono classificati nella categoria a 5 stelle, quelli da 80 a 90 punti sono classificati come club a 4 stelle, i club che raggiungono dai 50 ai 70 punti come club a 3 stelle., quelli che arrivano a 50 punti sono classificati come 2 stelle, e gli altri fino a 49 punti sono classificati come club a 1 stella.

I club che non riescono a rientrare in nessuna delle categorie di cui sopra possono essere riconosciuti come centri di formazione di base se almeno rispettano i requisiti minimi e i criteri obbligatori.

<sup>32</sup> Sui trasferimenti nazionali e relative indennità di formazione cfr. C. COUSE E T. GUNAWARDENA, *National Transfers in England*, in M. Colucci e O.D. Bellia (a cura di), *Transfers of Football Players*, cit., 591-626.

- gli *Altri Calciatori* (“*Other Players*”) ovvero i “*Calciatori senza Contratto*” (“*Out of Contracts*”) e che hanno meno di 24 anni quando si trasferiscono in un nuovo club e quelli di un’Accademia che abbiano più di 16 anni.

Per quanto riguarda i primi, l’indennità<sup>33</sup> consiste nel rimborso dei costi di formazione iniziali al club che ha effettuato la formazione più recente e in una indennità contingente pagabile a tutti i club che hanno formato il calciatore.

L’indennità di formazione è calcolata (i) moltiplicando i costi di formazione fissi annuali sostenuti dal club di formazione per il numero di anni in cui il giocatore dell’Accademia è stato tesserato con il club di formazione, (ii) aggiungendo l’eventuale somma iniziale di trasferimento pagata dalla società che ha effettuato l’ultima formazione al momento del tesseramento del Calciatore dell’Accademia.

I costi fissi annuali di formazione applicabili per fascia di età del Calciatore dell’Accademia e la categoria dell’Accademia del club di formazione variano da un minimo di 5000 sterline per la categoria 1 ad un massimo di 25.000 sterline per la categoria 3 (la più alta) e per un calciatore fra i 14 e i 16 anni.

In generale, la quota contingente pagabile a tutti i club è determinata facendo riferimento al numero di presenze (fino ad un massimo di 100) in prima squadra effettuate dall’Academy Player per il club richiedente e qualsiasi altro club di Premier League o English Football League presso il quale l’Academy Player viene successivamente tesserato.

Per quanto riguarda la categoria degli “*Other Players*”, il nuovo club è tenuto a pagare un’indennità di formazione al vecchio club a condizione che quest’ultimo abbia formulato una nuova offerta ai calciatori professionisti in scadenza di contratto.

In questo caso, l’indennità di formazione è uguale alla somma concordata tra il nuovo e il vecchio club; altrimenti l’importo sarà determinato dal “*Professional Football Compensation Committee*” (Comitato per le remunerazioni del calcio professionistico) su richiesta di uno dei club che hanno formato il calciatore.

Tale Comitato prende in considerazione alcuni fattori ben definiti nel regolamento federale<sup>34</sup> come ad esempio, la categoria di ciascun club, l’età del

<sup>33</sup> L’indennità è determinata secondo le *Premier League and English Football League’s Youth Development Rules* (Regole sullo Sviluppo Giovanile della Premier League e della English Football League (le “*Rules*”). Queste regole sono state introdotte in seguito all’implementazione dell’*Elite Player Performance Plan* ovvero un piano per lo sviluppo giovanile nel calcio inglese da parte della Federcalcio per premiare i club che investono nella formazione dei talenti giovanili.

<sup>34</sup> Rules of the Association C 81 disponibile sul sito <https://www.thefa.com/football-rules-governance/lawsandrules/fa-handbook>. Ai sensi dell’art. C 81 “*In determining the value of the Compensation Fee, the Compensation Fee Tribunal may take into account some or all of the following criteria:*

*C 81.1 the status of each Club;*

*C 81.2 the age of the Player;*

*C 81.3 the amount of any transfer fee paid by the former Club on acquisition of the Player and the length of time the former Club has held the Player’s registration;*

*C 81.4 the terms of the new contracts offered to the Player by each Club;*

giocatore, l'indennità di trasferimento eventualmente pagata dal club precedente per acquisire i servizi del calciatore e la durata del tesseramento del calciatore con il club precedente, ma anche le condizioni economiche stabilite nel nuovo contratto, la carriera del calciatore (comprese eventuali presenze in nazionale), i costi sostenuti da entrambi i club per la formazione dei giocatori.

### 5.3 Paesi Bassi e Belgio: Fondo di Formazione

Nei Paesi Bassi e in Belgio le rispettive federazioni di calcio hanno istituito un "Pool Opleiding" ovvero un "Fondo di Formazione" per indennizzare i club delle spese di formazione sostenute in caso di trasferimento di un giocatore dall'età di 11 anni fino all'età di 20 anni nei Paesi Bassi<sup>35</sup> e fino ai 21 anni in Belgio.

Nei Paesi Bassi il Fondo è gestito da un'apposita Commissione all'interno della Federazione mentre in Belgio da un *Pool Manager* all'interno della Lega secondo un apposito regolamento.<sup>36</sup>

La peculiarità del Fondo consiste nel fatto che le indennità non sono pagate dai club debitori a quelli creditori ma piuttosto alla Federazione olandese e alla Lega belga che raccolgono le somme in questione e le distribuiscono ai club aventi diritto.

Proprio come in Francia e Portogallo, queste federazioni dividono i club per categoria (tre in totale) con riferimento a dei tetti di spesa ben precisi.<sup>37</sup>

---

*C 81.5 the training and development of the Player at the former club, including for example the provision of any specialist coaching, education or welfare;*

*C 81.6 the Player's playing record and achievements;*

*C 81.7 substantiated interest shown in the Player by other Clubs;*

*C 81.8 other costs incurred by the former Club directly or indirectly attributable to the training and development of the Player, including any relevant medical or rehabilitation costs; and/or*

*C 81.9 attempts made by the parties to reach an agreement concerning the value of the Compensation Fee due provided that there is evidence of telephone calls, meetings or written correspondence between the two Clubs".*

<sup>35</sup> KNVB Pool Reglement, disponibile sul sito della Federazione di Calcio Olandese <https://www.knvb.nl/downloads/bestand/18811/reglementen-betaald-voetbal-seizoen-2023-24>.

<sup>36</sup> Pro League Pool Reglement, modificato da ultimo il 7 luglio 2020.

<sup>37</sup> I club sono suddivisi nelle seguenti tre categorie:

- Categoria I: club i cui costi di formazione ammontano a 2.500.000 euro o più;
- Categoria II: club le cui spese di formazione ammontano fino a 700.000 euro o più;
- Categoria III: tutti gli altri club.

Per il passaggio del calciatore verso un club della stessa categoria si applica l'indennità prevista per la medesima categoria; per il trasferimento verso un club di categoria superiore si calcola la media fra le due categorie; per quello verso un club di categoria inferiore si tiene conto dell'indennità di quella inferiore; infine, per il passaggio dalla categoria 1 alla 3, non si applica alcuna indennità.

Tuttavia, se un club non ha una squadra della stessa categoria di età del giocatore, non avrà diritto all'indennità di formazione quando il giocatore viene trasferito ad un altro club.

Inoltre, per percepire l'indennità di formazione, entro il 1° maggio di ogni anno:

- i club devono notificare per iscritto la loro decisione di mantenere i propri giocatori che vanno dalla categoria Under 12 a quella Under 19 nel proprio settore giovanile.

A tal proposito, particolarmente interessante è il Regolamento sulla Formazione della Federazione olandese,<sup>38</sup> perché dettaglia in modo chiaro e trasparente le voci e i costi di formazione per stagione che vengono presi in considerazione ai fini dell'indennità di formazione che nei Paesi Bassi varia da un minimo di 8.105 euro ad un massimo di 32.423 euro a seconda della categoria dei club<sup>39</sup> mentre in Belgio varia da un minimo di 5000 euro ad un massimo di 25.000 euro.<sup>40</sup>

Le voci di spesa di riferimento sono quelle relative a: materiale e abbigliamento, formazione e orientamento scolastico dei giocatori, viaggi, vitto e alloggio, personale tecnico dedito interamente alla formazione giovanile, alloggio destinato al settore giovanile, assistenza e cure mediche.

Oltre all'indennità di formazione, tutte e due le federazioni prevedono un meccanismo di solidarietà in caso di trasferimento definitivo a livello nazionale.

In tal caso, il nuovo club dovrà trattenere una percentuale pari al 5% dell'importo del trasferimento e trasferirlo al Fondo entro 14 giorni (nei Paesi Bassi) o 30 giorni (in Belgio) dal trasferimento, come segue: dalla stagione del suo

---

- i club di categoria 1 devono offrire un contratto da professionista ai calciatori che hanno compiuto 17 anni;

- i club di categoria 2 o 3 devono offrire un contratto da professionista ai giocatori che hanno compiuto 17 anni;

- i club hanno l'obbligo di offrire un nuovo contratto prima della scadenza del vecchio almeno alle stesse condizioni contrattuali ed economiche.

<sup>38</sup> KNVB Pool Reglement, disponibile sul sito della Federazione di Calcio Olandese <https://www.knvb.nl/downloads/bestand/18811/reglementen-betaald-voetbal-seizoen-2023-24>, art. 3.

<sup>39</sup> L'indennità di formazione per stagione è la seguente:

- Categoria I: 32.423,32 euro e riguarda i seguenti club: *Ajax, Feyenoord, AZ, PSV*;

- Categoria II: 24.317,49 euro e concerne questi club: *Vitesse, FC Twente, FC Utrecht, FC Groningen, Sparta, ADO, SC Heerenveen, NAC, PEC Zwolle, Willem II, De Graafschap, NEC, Top Oss, Almere City, FC Volendam*;

- Categoria III: 8.105,83 euro per tutti gli altri club.

<sup>40</sup> In Belgio i club sono classificati in tre categorie, in base ai loro investimenti nella formazione. Le categorie a loro volta sono determinate sulla base della classifica dei club negli ultimi anni e ad esse corrispondono i seguenti importi per stagione e per calciatore:

Categoria 1: i 5 club di serie A1 con coefficiente più alto negli ultimi 5 anni, ad essi spettano 25000 euro;

Categoria 2: gli altri club di serie 1A e ad essi spettano 15.000 euro;

Categoria 3: alla quale appartengono i club di serie 1B, e ad essi spettano 5.000 euro.

Ogni anno l'Assemblea Generale della Lega Pro può rivalutare le categorie sopra indicate così come i relativi importi.

L'indennità di formazione per giocatore per anno di formazione è basata sulla categoria del nuovo club al momento in cui essa è dovuta.

Se il club titolare dell'indennità di formazione ha formato il calciatore per un minimo di tre stagioni nel periodo compreso tra la stagione del suo 8° e il 18° compleanno, gli importi dovuti per il "club di origine" saranno dimezzati.

Se il calciatore di età compresa tra 10 e 21 anni è stato allenato da una società dilettantistica l'indennità di formazione è calcolata come segue: categoria 1: 5.000 euro, categoria 2: 3.000 euro, categoria 3: 1.500 euro.



12° compleanno fino a quella del suo 15° compleanno: 5% (o 0,25% dell'importo totale), dalla stagione del suo 16° compleanno fino a quella del suo 23° compleanno: 10% (o 0,5% dell'importo totale).<sup>41</sup>

I pagamenti diretti tra club non sono consentiti e non sono addebitati.

In caso di inadempienza, sarà la federazione nei Paesi Bassi e la lega in Belgio a versare il contributo di solidarietà al o ai club creditori e si rivarrà nei confronti del club debitore.

I trasferimenti gratuiti non danno luogo al pagamento di alcuna commissione. In caso di scambio di calciatori, il Gestore del Fondo determinerà il valore di ciascun giocatore individualmente e il contributo di solidarietà sarà calcolato separatamente per ciascun giocatore.

Infine, per ogni trasferimento o cessione temporanea di un giocatore, la Lega in Belgio fattura al nuovo club una somma forfettaria di 1.000 euro per metà stagione.

#### 5.4 *Spagna*

Nei Paesi Bassi e in Belgio le rispettive federazioni di calcio hanno istituito un “*Pool Opleiding*” ovvero un “Fondo di Formazione” per indennizzare i club delle spese di formazione sostenute in caso di trasferimento di un giocatore dall'età di 11 anni fino all'età di 20 anni nei Paesi Bassi<sup>35</sup> e fino ai 21 anni in Belgio.

In Spagna, quando un club tesserava per la prima volta un giocatore con licenza professionistica, è tenuto a pagare il cosiddetto “premio di tesseramento” che è determinato dalla federazione spagnola (RFEF) su base annuale.<sup>42</sup>

Il suo importo varia a seconda della categoria in cui gioca il club ed è ripartito proporzionalmente tra tutti i club della RFEF o delle Federazioni autonome spagnole, ai quali il calciatore era stato precedentemente legato, salvo espressa rinuncia dell'avente causa.<sup>43</sup>

---

<sup>41</sup> Nei Paesi Bassi, se un calciatore si trasferisce prima della fine dell'anno solare in cui abbia compiuto 23 anni e/o ha ricevuto parte della sua formazione presso un club che non è membro della federazione di calcio olandese (la “KNVB”), il contributo di solidarietà è ridotto di un mezzo punto percentuale annuo.

Per il periodo di tempo in cui il giocatore ha fra i 12 e i 15 anni di età il contributo di solidarietà è ridotto di un quarto di punto percentuale.

<sup>42</sup> RFEF, art. 132 del “Reglamento General” (giugno 2023) disponibile on line sul sito <https://rfef.es/sites/default/files/2023-07/Reglamento%20General%20edición%20julio%202023.pdf> (consultato da ultimo il 19 dicembre 2023).

<sup>43</sup> La società risultante da una fusione o quella che ne incorpora un'altra può richiedere il pagamento dei predetti diritti patrimoniali, qualora il calciatore fosse stato legato ad una delle società oggetto della fusione.

In caso di iscrizioni successive ad una squadra di categoria superiore, la nuova società dovrà versare la differenza tra l'importo depositato e quello corrispondente alla nuova categoria. Fanno eccezione i giocatori con contratto in corso la cui squadra è promossa in una divisione superiore.

Il termine per far valere tali diritti sarà di 24 mesi dal tesseramento del calciatore.

Alle società spetteranno inoltre gli altri diritti eventualmente stabiliti nei regolamenti sportivi e/o, ove applicabili, nei contratti collettivi.

A tal proposito, particolarmente interessante è il Regolamento sulla Formazione della Federazione olandese,<sup>38</sup> perché dettaglia in modo chiaro e trasparente le voci e i costi di formazione per stagione che vengono presi in considerazione ai fini dell'indennità di formazione che nei Paesi Bassi varia da un minimo di 8.105 euro ad un massimo di 32.423 euro a seconda della categoria dei club<sup>39</sup> mentre in Belgio varia da un minimo di 5000 euro ad un massimo di 25.000 euro.<sup>40</sup>

Le voci di spesa di riferimento sono quelle relative a: materiale e abbigliamento, formazione e orientamento scolastico dei giocatori, viaggi, vitto e alloggio, personale tecnico dedito interamente alla formazione giovanile, alloggio destinato al settore giovanile, assistenza e cure mediche.

Le voci di spesa di riferimento sono quelle relative a: materiale e abbigliamento, formazione e orientamento scolastico dei giocatori, viaggi, vitto e alloggio, personale tecnico dedito interamente alla formazione giovanile, alloggio destinato al settore giovanile, assistenza e cure mediche.

Per la stagione 2022/23,<sup>44</sup> l'importo va da un minimo di 211 euro ad un massimo di 57.809 euro nel caso in cui il calciatore giochi in un club di prima divisione.

Per la Prima e la Seconda Divisione Maschile il premio è stabilito di comune accordo tra La Liga e la RFEF mentre per le divisioni inferiori è fissato solo dalla stessa RFEF.

L'art. 158 del Regolamento RFEF prevede che le somme di cui sopra siano versate anche nel caso di trasferimento temporaneo o definitivo ad altro club, sempre che il calciatore dia il proprio consenso.

In aggiunta all'indennità di primo tesseramento, il Decreto Reale 1006/85<sup>45</sup> prevede per i professionisti che alla scadenza naturale del contratto e a seguito della sottoscrizione di un contratto con un nuovo club, quest'ultimo è tenuto a pagare un'indennità al club di origine (club formatore).

Tale indennità è determinata dall'accordo collettivo ai sensi del quale il club di origine è libero di determinare la somma che vuole a titolo di indennità di formazione e dovrà indicarlo in un'apposita *lista di identità* e darne comunicazione sia alla Lega sia al Sindacato.<sup>46</sup>

<sup>44</sup> Circolare RFEF n. 12 del 30 giugno 2023 disponibile su sito: <https://rfe.es/sites/default/files/pdf/circulares/Actualización%20Circular%20cuotas%20e%20inscripciones.pdf>. Gli importi relativi al diritto di primo tesseramento per la stagione 2022/23 sono: Prima Divisione Professionistica: 57.809,5 euro. Seconda Divisione Professionistica: 25.271 euro, Prima Divisione Professionistica Femminile: 1.630,49 euro, Prima Federazione: 4.745,5 euro, Seconda Federazione: 3.171,00 euro, Prima Federazione Femminile: 1.057,00 euro, Resto delle Divisioni calcistiche: 528,50 euro, Prima Divisione Futsal: 1.057,00 euro, Altre competizioni: 211,50 euro.

<sup>45</sup> Art. 14 del Decreto Reale 1006/85 sul rapporto di lavoro speciale dello sportivo professionista. Boletín Oficial del Estado Número 153.

<sup>46</sup> Cfr. M.M. GARCIA CABA e J.F. VANDELLOS ALAMILLA, *National Transfers in the Kingdom of Spain*, in M. Colucci e O.D. Bellia (a cura di), *Transfers of Football Players*, cit., 766-834.

Questo sistema è piuttosto criticabile perché la determinazione libera dell'indennità di formazione da parte del club di origine, discostata da qualsiasi riferimento concreto ai costi effettivi della formazione offerta ai calciatori, può essere talmente sproporzionata da ostacolare il diritto del calciatore di trovare un nuovo lavoro.<sup>47</sup>

#### 6. *L'indennità di formazione nei vari regolamenti federali nazionali*

Per meglio comprendere la portata della norma sull'abolizione del vincolo, vale la pena ricordare brevemente come esso sia stato declinato nei regolamenti di alcune federazioni sportive nazionali secondo i Principi del CONI che fanno riferimento ad una congrua e ragionevole durata<sup>48</sup> e l'indennità di formazione prevista da tali federazioni in sostituzione del vincolo.

La Federazione Italiana Sport Invernali ("FISI"), era l'unica Federazione, che già prima della entrata in vigore della riforma aveva espressamente soppresso il vincolo sportivo, abolendo qualsiasi indennità o premio conseguenti al trasferimento; al termine di ogni anno gli atleti possono scegliere di rinnovare o meno l'associazione con la federazione e/o con il loro sodalizio.<sup>49</sup> La normativa risulta invariata anche dopo l'entrata in vigore del D.Lgs. 36/2021.

Di seguito si analizzano i regolamenti in vigore in tema di vincolo sportivo ed indennità di formazione di alcune Federazioni italiane, in particolare quelle del Calcio (FIGC), Basket (FIP), Pallamano (FIGH), Pallavolo (FIPV), Rugby (FIR) tra le quali, alcune (FIP e FIR) non risultano aver adeguato le proprie norme a seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs. 36/2021.

#### 6.1 *L'attuale normativa del vincolo sportivo nella FIGC e l'indennità di formazione*

Per la Federazione Italiana Giuoco Calcio l'evoluzione della normativa del vincolo sportivo è stata lenta e difficoltosa.<sup>50</sup> Finalmente con le modifiche delle Norme Organizzative Interne (NOIF) del 28 giugno 2023,<sup>51</sup> e del 4 agosto 2023<sup>52</sup> con un regime transitorio la federazione ha recepito le disposizioni del D.Lgs. 36/2021 ed ha abolito il vincolo sportivo, prevedendo un Premio di Formazione Tecnica.

---

<sup>47</sup> *Ibidem.*

<sup>48</sup> Art. 12 dei Principi Fondamentali Statuti FSN 1708 del 9 marzo 2022 – CONI.

<sup>49</sup> Cfr. A. PISCINI, *Come abolire il vincolo sportivo e vivere felici: il singolare caso della federazione Italiana Sport Invernali nel panorama sportivo italiano*, in AA.VV., *Vincolo Sportivo ed indennità di formazione. I regolamenti federali alla luce della sentenza Bernard*, SLPC, Roma, 2010, 311.

<sup>50</sup> Cfr. M. COLUCCI e P. PALOMBI, *Il vincolo sportivo e la sua (irreversibile) abolizione considerazioni sull'istruttoria dell'AGCM nel caso della FIPAV*, in *Riv. Dir. Ec. Sport*, cit., 23 ss.

<sup>51</sup> Comunicato Ufficiale FIGC n. 232/A del 28 giugno 2023 FIGC.

<sup>52</sup> Comunicato Ufficiale FIGC n. 59/A del 4 agosto 2023 FIGC.

L'abolizione del vincolo sportivo si applica ai calciatori e alle calciatrici che, al 30 giugno 2023, al compimento dei 24 anni di età, si sono svincolati di diritto dalla società presso cui erano tesserati. Finalmente, a partire dal 1° luglio 2023 in quanto svincolati essi hanno potuto sottoscrivere il tesseramento con un club per una sola stagione sportiva.

Viceversa, per tutti gli atleti che al 30 giugno 2023 risultavano in costanza di tesseramento con la società di appartenenza, il vincolo sarà abolito il 30 giugno 2024.

Restano invariate le modalità di svincolo previste dalle NOIF (artt. 106 e ss. NOIF)<sup>53</sup> seppur con applicazione limitata attesa la limitata tempistica del vincolo sportivo così come riformato.

La normativa, tuttavia, prevede delle eccezioni e un regime transitorio.

La prima eccezione riguarda il calciatore o la calciatrice titolari di un accordo economico, sottoscritto sulla base della normativa fiscale dettata dall'art. 67, lettera m) TUIR oggi abrogata, con scadenza fissata nelle successive stagioni sportive.

Tale accordo economico, a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 25 e ss. del D.Lgs. 36/2021, ha perso efficacia e, pertanto, numerosi atleti si sono ritrovati, seppur di età superiore ai 24 anni, vincolati con la società sportiva con cui avevano sottoscritto un accordo economico pluriennale, senza alcuna tutela economica.

La FIGC in questo caso ha concesso alle parti, società e atleti, il termine entro il 21 agosto 2023,<sup>54</sup> per trasferire ed adeguare fiscalmente le condizioni economiche pattuite nell'accordo economico pluriennale, ormai decaduto, nel nuovo contratto di collaborazione coordinata e continuativa messo a disposizione dalla stessa FIGC.

Decorso tale termine in assenza di accordo tra le parti, gli atleti sarebbero stati svincolati di diritto. Di conseguenza, numerosi atleti sono rimasti vincolati alla propria società di appartenenza ma con il riconoscimento e tutela delle condizioni economiche precedentemente pattuite.

Ulteriore eccezione è rappresentata dalla possibilità, per gli atleti che hanno compiuto il 16° anno di età, di tesserarsi per un massimo di due stagioni sportive.<sup>55</sup>

---

<sup>53</sup> Ai sensi dell'Art. 106 NOIF: «i calciatori “non professionisti” e “giovani dilettanti” possono “svincolarsi” per: a) rinuncia da parte della società; b) svincolo per accordo; c) inattività del calciatore/calciatrice; d) inattività per rinuncia od esclusione dal campionato della società; e) cambiamento di residenza del calciatore o calciatrice; f) e g) sono stati abrogati; h) esercizio del diritto di stipulare un contratto con qualifica di “professionista”; i) svincolo per decadenza del tesseramento. Pertanto, in questi casi i calciatori “non professionisti” e “giovani dilettanti” si liberano dal vincolo sportivo e dal tesseramento con la società di appartenenza. Per ciò che concerne “i giovani di serie” essi possono liberarsi dal vincolo sportivo solamente in due dei casi sopra elencati, quelli di cui alle lettere a) e d) ossia rispettivamente “rinuncia da parte della società” e “inattività per rinuncia od esclusione dal campionato della società».

<sup>54</sup> Termine prorogato per il Calcio a 5 al 31 agosto 2023 con Comunicato Ufficiale n. 75/A del 17 agosto 2023 FIGC.

<sup>55</sup> Art. 32 NOIF FIGC.

La previsione non rappresenta un obbligo ma una facoltà, motivata dalla necessità per le società sportive e associazioni sportive dilettantistiche, di programmare, seppur comunque per breve tempo, l'attività sportiva e l'organizzazione societaria. Ovviamente, il legislatore sportivo ha previsto anche la possibilità di sottoscrizione del primo contratto di lavoro sportivo ovvero di apprendistato nelle forme previste dalla legge e la durata del tesseramento coincide con la durata del contratto sottoscritto.

Dal compimento del 18° anno di età, l'atleta assumerà il vincolo annuale, a meno che non abbia sottoscritto un contratto di lavoro sportivo, anche in questo caso la durata del vincolo coinciderà con la durata del contratto.

Ai sensi dell'art. 32 NOIF, la modifica del vincolo in relazione agli atleti che hanno compiuto il 18° anno di età *“entra in vigore dal 1° luglio 2024, per i calciatori che, al 1° luglio 2023, siano in continuità di tesseramento. Per detti calciatori, il tesseramento permane: a) fino al 30 giugno 2025 se sono nati negli anni 2003 e 2004, salvo che non stipulino prima - nei periodi annualmente fissati dal Consiglio Federale per i trasferimenti dei calciatori/calciatrici “non professionisti” tra società partecipanti ai Campionati della LND - un contratto di lavoro sportivo o di apprendistato con una nuova società; b) fino al 30 giugno 2026, se sono nati dal 1° gennaio 2005 in poi, salvo che non stipulino prima - nei periodi annualmente fissati dal Consiglio Federale per i trasferimenti dei calciatori/calciatrici “non professionisti” tra società partecipanti ai Campionati della LND - un contratto di lavoro sportivo o di apprendistato con una nuova società”*.<sup>56</sup>

Dunque, il regime transitorio è stato previsto dalla federazione ancor prima della modifica introdotta dal D.Lgs. n. 120 del 29 agosto 2023, che ha per l'appunto soppresso la possibilità per le Federazioni Sportive Nazionali e le Discipline Sportive Associate di prevedere un regime transitorio per l'abolizione del vincolo.

Ad ogni modo, l'intento della federazione appare condivisibile perché finalizzato a tutelare, seppur per un tempo limitato, gli investimenti già operati delle società sportive dilettantistiche e associazioni sportive dilettantistiche, le quali avevano, solo qualche anno prima, tesserato il “giovane dilettante” con relativa modifica di *status* in “non professionista” e versato il premio di formazione ex art. 96 NOIF anteriforma.

La ormai superata normativa relativa al premio di preparazione di cui all'art. 96 NOIF,<sup>57</sup> prevedeva infatti che, a seguito del cambiamento di *status* di un

<sup>56</sup> Art. 31 NOIF - *Norme transitorie in applicazione dell'art. 31, comma 1, del decreto legislativo n. 36/2021.*

<sup>57</sup> Art. 96 NOIF anteriforma: *“1. Le società che richiedono per la prima volta il tesseramento come “giovane di serie”, “giovane dilettante” o “non professionista” di calciatori/calciatrici che nella/ e precedente/i stagione/i sportiva/e siano stati tesserati come “giovani”, con vincolo annuale, per società della Lega Nazionale Dilettanti, della Lega Nazionale Professionisti Serie A, della Lega Nazionale Professionisti Serie B e della Lega Pro, sono tenute a versare alla o alle Società per le quali il calciatore/calciatrice è stato precedentemente tesserato un “premio di preparazione” sulla base di un parametro – raddoppiato in caso di tesseramento per società delle Leghe Professionistiche*

giovane calciatore da una categoria all'altra, sorgeva in capo a tutte le società che l'avevano formato il diritto a ricevere un importo, specificatamente indicato nell'articolo stesso, da parte della nuova società che tesserava l'atleta.<sup>58</sup>

A seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs. n. 36/2021, il legislatore sportivo ha modificato le previsioni relative al premio di preparazione.

Nella normativa in vigore sono previsti due distinti premi.

Il primo, il "Premio di Tesseramento" disciplinato dall'art. 96 NOIF, viene riconosciuto dalle società che tesserano con vincolo annuale un "giovane dilettante" o "non professionista" alle società, affiliate alla Lega Nazionale Dilettanti, per le quali il calciatore o la calciatrice è stato tesserato/a.

La fascia di età nella quale viene riconosciuto detto premio per ogni tesseramento va dai 16 ai 20 anni di età del calciatore o della calciatrice. Il "Premio di Tesseramento" rappresenta una forma solidaristica all'interno del settore dilettantistico e matura ad ogni tesseramento dell'atleta sulla base di parametri specificatamente indicati nella normativa federale.<sup>59</sup>

Il secondo, il "Premio di Formazione Tecnica", disciplinato dall'art. 99 NOIF, rappresenta quanto disposto dal legislatore statale con il D.Lgs. 36/2021.

Questo, infatti, è riconosciuto dalle società per le quali il calciatore/calciatrice sottoscrive il primo contratto di lavoro sportivo, sia nel settore professionistico che in quello dilettantistico. Ai fini del calcolo del premio si tiene conto di specifici parametri, dettagliatamente indicati nella normativa federale.

Particolarmente interessante risulta il riconoscimento del premio di formazione tecnica, non solo nel caso di sottoscrizione del primo contratto di lavoro sportivo, ma anche in caso di tesseramento con vincolo biennale, che, come detto, può avvenire al compimento del 16° anno di età per il calciatore del settore dilettantistico ed al compimento del 14° anno di età per il calciatore tesserato nel settore professionistico.

---

*- aggiornato al termine di ogni stagione sportiva in base agli indici ISTAT per il costo della vita, salvo diverse determinazioni del Consiglio Federale e per i coefficienti indicati nella specifica tabella al comma 5 del presente articolo, nei limiti di quanto segue".*

<sup>58</sup> Articolo modificato dapprima con Comunicato Ufficiale n. 81 del 28.06.2018, successivamente con Comunicato Ufficiale n. 152 del 24.06.2019 ed infine con Comunicato Ufficiale n. 119 del 12.11.2020, senza tuttavia prevedere un regime transitorio ovvero una data di entrata in vigore, aveva destato peraltro notevoli problematiche in ambito applicativo per tutti i rapporti già in essere. Per una sintesi disamina consultare il sito <https://www.altalex.com/documents/news/2020/11/17/premio-di-preparazione-modifiche-recenti-questioni-interpretative>.

<sup>59</sup> Il premio di tesseramento è così fissato:

Calcio a 11 maschile: Serie D: Euro 450,00, Eccellenza Euro 350,00; Promozione Euro 250,00, Prima Categoria Euro 150,00, Seconda Categoria Euro 100,00, Terza Categoria non dovuto.

Calcio a 11 femminile: Serie B: Euro 150,00, Serie C: Euro 100,00, Eccellenza: non dovuto, Promozione: non dovuto.

Calcio a 5 maschile: Serie A: Euro 500,00, Serie A2 Elite: Euro 450,00, Serie A2: Euro 350,00, Serie B: Euro 250,00, Serie C1: Euro 150,00, Serie C2: Euro 100,00, Serie D: non dovuto.

Calcio a 5 femminile: Serie A: Euro 100,00, Serie B: non dovuto, C.ti Prov.li/Reg.li: non dovuto.

Il premio è riconosciuto *“alle società, per le quali il calciatore/calciatrice è stato tesserato, senza contratto di lavoro sportivo, a titolo definitivo o temporaneo, nel periodo compreso tra l'inizio della stagione sportiva in cui ha compiuto 10 anni e la fine della stagione sportiva in cui ha compiuto 21 anni (“Società Formatrici”)”*.

Viene quindi prevista una limitazione temporale per l'applicazione del premio di formazione tecnica, che ricompensa tutte le società formatrici del giovane nell'arco temporale di 11 anni prima della sottoscrizione del contratto di lavoro sportivo o del tesseramento biennale.

Ai sensi dell'art. 99 delle NOIF, ai fini del calcolo dell'importo del premio di formazione tecnica, e della sua distribuzione, si tiene conto di un “valore base”, di un “coefficiente categoria”, della durata del primo contratto di lavoro sportivo e del tesseramento se biennale.<sup>60</sup>

<sup>60</sup> In particolare, la norma in questione dispone:

- il “valore base” del premio di formazione tecnica, pubblicato annualmente dalla FIGC con apposito Comunicato Ufficiale ed aggiornato al termine di ogni stagione sportiva in base agli indici ISTAT per il costo della vita, va moltiplicato per il “coefficiente categoria” indicato nella tabella “A” e per il numero di anni di durata del primo contratto di lavoro sportivo, o per due nel caso di tesseramento biennale, per determinare l'importo totale del “premio di formazione tecnica” dovuto (“Premio Totale”);

- il “Premio Totale” va quindi ripartito proporzionalmente fra le società che hanno formato il calciatore/calciatrice tra l'inizio della stagione sportiva in cui ha compiuto 10 anni e la fine della stagione sportiva in cui ha compiuto 21 anni (“Società Formatrici”) o – se antecedente – la fine della stagione precedente quella in cui e' intervenuta la stipula del primo contratto di lavoro sportivo o il tesseramento biennale;

- tra le Società Formatrici si considerano anche quelle che hanno eventualmente stipulato con il calciatore/calciatrice un contratto di apprendistato o, nel solo caso in cui il premio sia dovuto a seguito della stipula del primo contratto di lavoro sportivo, instaurato un tesseramento biennale;

- in caso di primo contratto di lavoro sportivo o di rapporto di tesseramento biennale sottoscritto con società dilettantistiche, ai fini del diritto a ricevere una o più quote del “Premio Totale”, tra le “Società Formatrici” non si considerano quelle professionistiche;

- in caso di primo contratto di lavoro sportivo o di rapporto di tesseramento biennale sottoscritto con società professionistiche, le quote di “Premio Totale” dovute a “Società Formatrici” di ambito dilettantistico sono raddoppiate. Il “Premio Totale” è altresì raddoppiato nei casi di cui alla norma transitoria dell'art. 32. In tale ultimo caso, non si applica il raddoppio di cui al primo periodo;

- nel caso in cui, in una stagione sportiva, il calciatore sia stato tesserato a titolo definitivo o temporaneo per una frazione della stessa e/o per più di una società, la quota di “Premio Totale” riferita a quella stagione si ripartisce proporzionalmente tra le “Società Formatrici”, non computando quelle titolari di tesseramento inferiore ai 2 mesi;

- le quote di “Premio Totale” corrispondenti alle stagioni sportive e/o alle frazioni delle stesse in cui più affiliate alla FIGC, ovvero non risulti essere stato tesserato, sono versate, nei termini e con le modalità delle presenti Norme, alla FIGC, che ne stabilisce la destinazione con delibera del Consiglio Federale;

- in caso di estensione o rinnovo, senza soluzione di continuità, del contratto di lavoro sportivo con la stessa società con la quale era stato stipulato il primo contratto o di stipula, senza soluzione di continuità, del primo contratto di lavoro sportivo con la stessa società con cui era in essere un tesseramento con vincolo biennale, ai fini del calcolo dell'importo del “Premio Totale” si tiene conto della durata complessiva dei contratti e/o del vincolo, fino ad un massimo di cinque stagioni sportive.

Il Premio di Formazione Tecnica, deve quindi essere calcolato sulla base di suddetti riferimenti e “parametrato al “valore base”<sup>61</sup> del premio di formazione tecnica pubblicato annualmente dalla FIGC, alla durata del rapporto contrattuale e ai “coefficienti categoria” della tabella “A”, da ripartirsi proporzionalmente fra le diverse Società Formatrici fino alla stagione sportiva precedente quella in cui è intervenuta la stipula del primo contratto di lavoro sportivo o il tesseramento biennale”.<sup>62</sup>

A titolo di esempio, la società X partecipante al Campionato di Lega Pro maschile (Coefficiente 11), stipula il primo contratto di lavoro sportivo della durata di quattro stagioni, con il calciatore CAIO; essa dovrà corrispondere un premio di formazione tecnica pari a Euro 10.560,00 così calcolato:

- Valore base per la stagione sportiva 2023/24: Euro 120,00 x
- Durata del contratto: 4 anni x
- Coefficiente di categoria: 11 x
- 2 raddoppiato in caso di contratto professionistico = Euro 10.560,00

Come ricordato sopra, tale somma va ripartita proporzionalmente fra le società sportive dilettantistiche che hanno formato il calciatore.

A differenza dei criteri ben definiti dalla Federazione di Calcio francese, olandese e portoghese, non è espressa la modalità con cui sono stati determinati i vari coefficienti e il relativo valore base calcolati annualmente.

Tuttavia, fino a quando non verrà contestata dagli stessi club che formano i calciatori e che hanno diritto ad un premio, l’adeguatezza di tale indennità di formazione è da considerarsi presunta perché la federazione ha fissato coefficienti di categoria e valore base sulla scorta delle informazioni ricevute dagli stessi club in merito ai costi di formazione da essi sostenuti.

A tal proposito, si suggerisce che sia la federazione stessa a certificare i centri di formazione dei vari club sulla base di standard ben definiti e a suddividere i club in categorie (come avviene nelle federazioni francese e portoghese sopra riportate) e che sia comunque lasciata la possibilità ai club, proprio come avviene davanti alla Camera di Risoluzione delle Controversie della FIFA, di poter reclamare somme più importanti sulla base di prove documentali chiare e concrete dei costi sostenuti.

<sup>61</sup> Ai sensi del C.U. n. 236/A FIGC del 28.06.2023, il “valore base” del premio di formazione tecnica per la stagione sportiva 2023/2024 è determinato in Euro 120,00.

<sup>62</sup> Art. 99 NOIF FIGC - Tabella A “Coefficienti categoria” per il calcolo del premio di formazione tecnica: “Categoria della società che stipula il primo contratto di lavoro sportivo. DILETTANTI: 3° Categoria, Coefficiente 1 - 2° Categoria, Coefficiente 2 - 1° Categoria, Coefficiente 3 - Promozione, Coefficiente 4 - Eccellenza, Coefficiente 5 - Campionato Naz. Serie D, Coefficiente 6 - TRA CALCIO FEMMINILE: Promozione, Coefficiente 0 - Eccellenza, Coefficiente 1 - Serie C, Coefficiente 2 - Serie B, Coefficiente 3 - Serie A, Coefficiente 4 - TRA CALCIO A 5: Serie D maschile, Coefficiente 0 - Serie C2 maschile, Coefficiente 1 - Serie C1 maschile, Coefficiente 1,5 - Serie B maschile, Coefficiente 2 - Serie A2, Coefficiente 3 - Serie A2 Elite maschile, Coefficiente 3,5 - Serie A maschile, Coefficiente 4 - Femminile Prov/Reg., Coefficiente 0 - Serie B femminile, Coefficiente 1 - Serie A femminile, Coefficiente 2 - PROFESSIONISTI: SERIE C, Coefficiente 11 - SERIE B, Coefficiente 15 - SERIE A, Coefficiente 18”.



In effetti, nell'esercizio del calcolo dell'indennità di formazione, la categorizzazione dei club e relativi coefficienti, il club X con un centro di formazione avanzato e personale specializzato potrebbe legittimamente richiedere un'indennità maggiore rispetto al club Y della stessa categoria, che abbia sostenuto minori costi di formazione.

La specificità della normativa federale è che i due premi previsti dagli artt. 96 e 99 NOIF possono cumularsi tra loro.

Ulteriore peculiarità è la previsione per la quale il Premio di Formazione Tecnica deve essere versata per il tramite della Lega o Divisione cui è associata la società obbligata al versamento.

Infine, la FIGC ha di recente istituito un contributo di solidarietà<sup>63</sup> per cui una quota fino al 3% del corrispettivo pattuito per la cessione definitiva di contratto e una quota fino al 3% degli eventuali premi e/o indennizzi inseriti nel relativo accordo di cessione sono dedotte dall'importo totale del corrispettivo, dei premi e/o degli indennizzi e sono distribuite, attraverso la Lega della società obbligata al pagamento, a titolo di contributo di solidarietà, alle società affiliate alla FIGC per le quali il calciatore è stato tesserato a titolo definitivo o temporaneo nel periodo compreso tra l'inizio della stagione sportiva in cui ha compiuto 10 anni e la fine della stagione sportiva in cui ha compiuto 21 anni ("Società Formatrici"), secondo lo schema seguente:

Dalla stagione del 10° a quella del 12° compleanno: 0,05% del corrispettivo, premio e/o indennizzo; dalla stagione del 14° a quella del 15° compleanno 0,15 % del corrispettivo, premio e/o indennizzo; dalla stagione del 16° a quella del 17° compleanno: 0,25% del corrispettivo, premio e/o indennizzo; dalla stagione del 18° a quella del 21° compleanno: 0,50% del corrispettivo, premio e/o indennizzo.

Nel caso in cui, in una stagione sportiva, il calciatore sia stato tesserato a titolo definitivo o temporaneo per una frazione della stessa e/o per più di una società, la quota di contributo di solidarietà riferita a quella stagione si ripartisce proporzionalmente tra le società formatrici, non computando quelle titolari di tesseramento inferiore ai 2 mesi.

Il pagamento del contributo di solidarietà è effettuato dalla Lega di appartenenza della società debitrice, nei termini e con le modalità previsti dalle norme in materia di tesseramento emanate annualmente dal Consiglio Federale.

Il contributo di solidarietà, corrispondente alle stagioni sportive e/o alle frazioni delle stesse in cui il calciatore è stato tesserato a titolo definitivo o temporaneo per società italiane inattive o non più affiliate alla FIGC, ovvero non risulta essere stato tesserato, è versato, nei termini e con le modalità di cui ai precedenti due capoversi, alla FIGC che ne stabilirà la destinazione con delibera del Consiglio Federale.

---

<sup>63</sup> FIGC, Comunicato Ufficiale n. 127/A del 23 novembre 2023 che ha modificato l'art. 102 delle NOIF.

Infine, il contributo di solidarietà non è dovuto per le stagioni sportive in cui il calciatore è stato tesserato a titolo definitivo o temporaneo per società affiliate a Federazioni estere, in quanto evidentemente in tal caso si applica il contributo di solidarietà previsto dal Regolamento della FIFA sullo Status e Trasferimenti dei Calciatori.

## 6.2 *La normativa della Federazione Italiana Pallacanestro - Vincolo e premio di formazione tecnica*

La Federazione Italiana Pallacanestro, con delibera del 21 settembre 2023, in ossequio al disposto normativo in vigore, ha deliberato l'abolizione del vincolo sportivo a partire dal 1° luglio 2024 prevedendo *“il tesseramento annuale per tutti gli atleti e l'introduzione della possibilità di poter sottoscrivere un tesseramento con durata annuale o biennale solo per gli atleti negli ultimi 4 anni di settore giovanile (con attività giovanile che termina con Campionato Under 19”*.<sup>64</sup>

Dunque, le disposizioni attualmente in vigore in materia di tesseramento e vincolo degli atleti non sono state modificate e si rinvergono nei regolamenti FIP (Federazione Italiana Pallacanestro), ovvero nello Statuto, nel Regolamento Organico, nel Regolamento Esecutivo Tesseramenti, nel Regolamento Esecutivo per il Settore Professionistico.<sup>65</sup>

L'art. 5 dello statuto FIP,<sup>66</sup> attualmente in vigore, prevede che l'atleta possa essere tesserato al compimento del 12° anno di età; con il tesseramento ovviamente egli si vincola alla FIP – obbligandosi a rispettare le norme da essa emanate – ed alla società di appartenenza, senza possibilità, se non previo consenso di quest'ultima, di svincolarsi o trasferirsi presso diverso club.<sup>67</sup>

Il medesimo articolo prevede che, «lo scioglimento del tesseramento di un atleta avviene, in maniera automatica, solo a partire dalla stagione sportiva che inizia nell'anno solare nel quale compie il 20° anno di età».

Infine, particolarmente interessante è la disposizione secondo cui, una società che intenda tesserare un atleta svincolato, ex art. 5 dello Statuto, deve corrispondere un “contributo”, a seconda del Campionato svolto dall'atleta, alle

<sup>64</sup> FIP, Comunicato Ufficiale n. 95, 21 settembre 2023 - Consiglio Federale n. 2, disponibile sul sito: <https://segreteria generale.fip.it/comunicato/comunicato-ufficiale-n-95-del-21-settembre-2023-consiglio-federale-n-2-riunione-consiglio-federale-del-21-settembre-2023/>.

<sup>65</sup> I regolamenti FIP sono disponibili on line agli indirizzi web <https://fip.it/regolamenti/> e [www.giba.it/index.php/leggi-regolamenti](http://www.giba.it/index.php/leggi-regolamenti) (ottobre 2022).

<sup>66</sup> Statuto FIP, Approvato dalla Giunta Nazionale del CONI del 15 settembre 2022 con delibera n. 279/2022. Disponibile on line all'indirizzo web <https://fip.it/wp-content/uploads/2023/03/statuto-commissario-ad-acta-del-n-279-del-15-settembre-2022.pdf> (consultato per ultimo il 15 dicembre 2023).

<sup>67</sup> Cfr. G. ALLEGRO, *Sport dilettantistico e rapporti di lavoro*, in L. Cantamessa, G.M. Riccio e G. Sciancalepore (a cura di), *Lineamenti di diritto sportivo*, Giuffrè, Milano, 2008, 172.

società che hanno “reclutato” e “addestrato” l’atleta, a condizione che le stesse abbiano adempiuto agli obblighi per il perfezionamento del contributo.<sup>68</sup>

Tale parametro fa riferimento al campionato di appartenenza della società, secondo un sistema a scalare, dettato da un Comunicato Ufficiale annualmente aggiornato.

Il contributo varia da un minimo di 500 euro per i club appartenenti alla Divisione regionale 1 ad un massimo di 15.000 euro per i club di serie A.<sup>69</sup>

Su ogni contributo corrisposto viene trattenuto il 3% sul totale che concorrerà a formare un fondo per crediti insoluti cui ricorrere in caso di Società inadempienti.

Il mancato rinnovo del tesseramento di un atleta vincolato da parte di una Società determina la perdita del diritto a proprio favore (trasferito a FIP per il finanziamento dell’attività istituzionale federale) ma lascia inalterati gli eventuali diritti di altre Società.

Esclusivamente per i nuovi tesseramenti di atleti svincolati, mai tesserati nel corso della stagione sportiva considerata, la cui data di apertura della pratica (c.d. data di operazione) risulti effettuata dalle Società a partire dalla data del 8 gennaio 2024, gli addebiti e relativi accrediti dei contributi NAS sono applicati nella misura del 50% rispetto alla tabella 4 - Contributi NAS per campionato.

Le eventuali operazioni di trasferimento a Campionato maggiore, successive al 8 gennaio 2024, per quegli atleti il cui contributo NAS è ridotto del 50% seguono la medesima riduzione di contributo NAS.

Dall’anno sportivo 2023/2024 la Società che tesserò, reclutandolo per la prima volta, un atleta nato nel 2012 matura il 15% del parametro.

Dal 1° luglio 2024 i contributi NAS degli atleti nati nel 2012 e negli anni successivi saranno computati con la seguente modalità:

- 15% alla Società che ha reclutato, tesserandolo per la prima volta a titolo definitivo nei termini ed i limiti previsti entro la categoria giovanile.
- 10% alla Società che ha tesserato l’atleta a titolo definitivo, nelle annate sportive successive al primo tesseramento fino al sesto anno di attività giovanile.
- 15% alla Società che ha tesserato l’atleta a titolo definitivo, nell’annata sportiva relativa al settimo anno di attività giovanile.
- 20% alla Società che ha tesserato l’atleta a titolo definitivo, nell’annata sportiva relativa all’ultimo anno giovanile.<sup>70</sup>

Se nell’annata di riferimento dello svincolo l’atleta non risultava tesserato, il diritto al contributo NAS non viene riconosciuto a nessuna Società.

<sup>68</sup> Ai sensi del punto 3.1. del Comunicato Ufficiale n.837 del 23 giugno 2023, Presidenza n. 50 “Contributi a carico delle Società non professionistiche 2023/2024, consultabile all’indirizzo web: [https://fip.it/wp-content/uploads/2023/06/C.U.-n.837-del-23.06.2023-Presidenza-n.50-contributi-Societa-non-prof-23\\_24-23-giugno.pdf](https://fip.it/wp-content/uploads/2023/06/C.U.-n.837-del-23.06.2023-Presidenza-n.50-contributi-Societa-non-prof-23_24-23-giugno.pdf).

<sup>69</sup> *Ibidem*.

<sup>70</sup> Punto 3.1. del Comunicato Ufficiale n. 837 del 23 giugno 2023, Presidenza n. 50.

Qualora l'atleta venga tesserato per la prima volta successivamente allo svincolo d'autorità ovvero la Società non svolga attività federale giovanile indipendentemente dagli obblighi di partecipazione ovvero la Società non risulti più affiliata alla FIP, il diritto sarà trasferito a quest'ultima per il finanziamento dell'attività istituzionale.

La Società che tesserava, reclutando per la prima volta, un atleta successivamente al primo anno di attività giovanile ma comunque entro l'ultimo anno di attività giovanile, viene premiata con le percentuali degli anni precedenti.

Per gli atleti nati nel 2012 e successivi, il tesseramento ripristinato prima del raggiungimento dell'età di svincolo dalla stessa società che non lo ha effettuato per un certo periodo, ripristina il diritto perso.

Infine, risalta il punto 8 del Comunicato Ufficiale del 2 giugno 2023, intitolato "Premialità" che laconicamente riporta la dicitura "in via di definizione": a fine dicembre del 2023, tale premio non è stato ancora definito.

### 6.3 *La normativa della Federazione Italiana Rugby - Vincolo e premi di formazione tecnica*

La Federazione Italiana Rugby non sembra aver ancora adeguato la normativa alle disposizioni governative, dal momento che il vincolo sportivo, è attualmente ancora in vigore ed è previsto all'art. 14 dello Statuto e a agli artt. 35 e ss. del Regolamento Organico FIR. Tuttavia, a differenza delle altre federazioni, la FIR ha previsto un'indennità di formazione davvero rapportata ai costi sostenuti dai club.

Preliminarmente, giova esporre la distinzione che opera la FIR in relazione ai propri tesserati sulla base dell'età:<sup>71</sup> sono definiti "Seniores" gli atleti dai 18 ai 42 anni di età; "Juniores" gli atleti dai 12 ai 17 anni di età, comprensiva delle categorie, Under 14, Under 16, Under 18; Propaganda gli atleti dai 4 agli 11 anni di età comprensiva delle categorie Under 6, Under 8, Under 10, Under 12.

Tale distinzione risulta rilevante anche ai fini dell'applicazione del vincolo sportivo regolamentare o vincolo sportivo "volontario".

Nella Federazione Italiana Rugby, infatti, vige la distinzione tra due diversi tipi di vincolo sportivo: quello "regolamentare" è definito dall'art. 35 del Regolamento Organico come: "il vincolo che si determina tra tesserato giocatore e soggetto affiliato in applicazione delle norme statutarie e regolamentari e si produce, a pena di nullità, con atto scritto mediante appositi moduli predisposti dalla F.I.R.". Mentre il vincolo sportivo "volontario", previsto dall'art. 39 è definito come: "il vincolo che si determina tra tesserato giocatore maggiorenne e soggetto affiliato in conseguenza di un accordo tecnico agonistico tra essi intervenuto, che deve risultare, a pena di nullità, da atto

<sup>71</sup> Art. 34 del Regolamento Organico FIR, disponibile sul sito internet: [https://www.federugby.it/index.php?option=com\\_docman&task=cat\\_view&gid=450&Itemid=787&lang=](https://www.federugby.it/index.php?option=com_docman&task=cat_view&gid=450&Itemid=787&lang=) (ultima data di consultazione 15 dicembre 2023).

scritto ai sensi dell'art. 39 ter". Questo tipo di vincolo, salvo quanto espressamente previsto, prevale sul vincolo sportivo regolamentare.

Il Regolamento Organico fa riferimento quindi alle fasce di età, all'applicazione, alla durata e al tipo di vincolo.

E così, l'art. 36 disciplina il vincolo sportivo regolamentare per gli atleti prima del compimento del 22° anno di età, prevedendo che fino al compimento del 14° anno di età il vincolo sportivo è limitato alla stagione sportiva per cui l'atleta è tesserato con il soggetto affiliato; mentre dal 14° al 18° anno di età e, comunque, sino alla fine della stagione sportiva in cui il 18° anno di età è compiuto l'atleta resterà vincolato al soggetto affiliato di appartenenza. Infine, compiuto il 18° anno di età e fino al compimento del 22° anno di età l'atleta ha la facoltà di rinnovare il vincolo con il soggetto affiliato di appartenenza.

L'art. 37 prevede la disciplina del vincolo sportivo "regolamentare" per gli atleti tesserati nella fascia di età tra il 22° anno ed il 26° anno. Essi possono rinnovare di anno in anno il tesseramento per il soggetto affiliato di appartenenza, sino al compimento del 26° anno di età e comunque sino alla fine della stagione sportiva in cui il 26° anno di età è compiuto; in alternativa possono anche scegliere di non rinnovare il tesseramento. In tal caso, i giocatori potranno essere tesserati per altri soggetti affiliati solo con nulla osta della Società di appartenenza, che avrà facoltà di subordinarlo al pagamento dell'indennità di formazione. In caso di diniego, i tesserati potranno ricorrere alla Commissione Paritetica di Conciliazione.

Per quanto concerne il vincolo "volontario" il giocatore che abbia compiuto la maggiore età e il soggetto affiliato di appartenenza possono stipulare tra di loro accordi tecnico-agonistici con i quali il giocatore si impegna a giocare per un soggetto affiliato per una o più stagioni sportive, fino a un massimo di quattro, ridotte a due se il giocatore non ha compiuto il 22° anno di età. Durante la vigenza dell'accordo il giocatore potrà essere trasferito solo ed esclusivamente con nulla osta da parte del soggetto affiliato di appartenenza od a seguito di lodo arbitrale che preveda la risoluzione dell'accordo.<sup>72</sup>

Il trasferimento, sia a titolo definitivo che temporaneo, genera il diritto, per la società che ha formato l'atleta, a ricevere l'indennità di formazione disciplinata dall'art. 48 del Regolamento Organico.

La normativa federale per la determinazione dell'importo dell'indennità di formazione, tiene conto, oltre al rimborso delle spese sostenute dalla società che ha formato l'atleta, di criteri come: l'età dell'atleta, la durata del tesseramento e della formazione ricevuta, la categoria di tesseramento (U14- U12-U10), la qualità tecnica del giocatore, la qualità del vivaio di provenienza e della formazione ricevuta, il vincolo volontario (e quindi formazione federale per i giocatori di interesse generale) o meno, l'aspettativa del club formatore di poter tesserare l'atleta fra i seniores.<sup>73</sup>

<sup>72</sup> *Idem*, art. 39 ter.

<sup>73</sup> *Idem*, art. 48. I criteri per determinare l'indennità di formazione sono:  
"a. l'età del tesserato ed il momento in cui si verifica il trasferimento;

I suddetti parametri vengono applicati agli importi previsti dal medesimo articolo e suddivisi sulla base dell'età e momento di trasferimento dell'atleta, dal fatto che svolga attività sportiva a livello internazionale nonché della categoria del nuovo club. A seconda dei parametri, l'indennità può arrivare fino ad un massimo di 15000 euro.<sup>74</sup>

Il versamento dell'indennità risulta propedeutico al trasferimento dell'atleta, il quale, in assenza di versamento, non potrà trasferirsi presso la nuova compagine sportiva.

Infine, particolarmente interessante e del tutto condivisibile è la previsione di cui all'art. 49 del Regolamento Organico, secondo cui l'importo come determinato dovrà essere ridotto qualora l'atleta abbia personalmente versato del danaro alla società formatrice per sostenere i costi di formazione.

#### 6.4 *La normativa della Federazione Italiana Baseball e Softball - Vincolo e premi di formazione tecnica*

La Federazione Italiana Baseball e Softball (FIBS) ha di recente apportato modifiche al proprio Statuto, approvato con Delibera n. 288 dell'11 settembre 2023 ed aggiornato al 18 ottobre 2023.<sup>75</sup>

L'art. 12 prevede la possibilità di sottoscrivere un vincolo biennale per gli atleti tesserati per la FIBS a partire dal 14° anno di età, demandando ai Regolamenti federali le specifiche disposizioni sul tema.

Il Regolamento Organico, al contrario non risulta essere stato modificato e, all'art. 25.4, prevede che: *“con la richiesta di tesseramento per l'anno solare*

*b. delle effettive stagioni sportive di tesseramento, con riguardo a quelle relative al vincolo quadriennale di formazione. Pertanto, l'indennità di formazione è parametrata al numero effettivo delle stagioni sportive in cui il giocatore è stato tesserato per la società di appartenenza e spetta per intero o pro quota in relazione al numero delle stesse.*

*c. Nel caso in cui il giocatore, oltre al quadriennio di formazione, sia stato tesserato nella stessa società, l'indennità di formazione, se non diversamente previsto, è incrementata:*

*d. del 10% se tesserato dalla categoria U14,*

*e. del 15%, se tesserato dalla categoria U12,*

*f. del 20%, se tesserato dalla categoria U10,*

*g. del passaggio a categoria superiore o trasferito alla stessa categoria come criterio di determinazione della qualità tecnica raggiunta dal giocatore, da valutarsi anche come espressione della qualità del vivaio di provenienza e della formazione ricevuta dal soggetto affiliato;*

*h. del fatto che il giocatore sia stato oggetto del vincolo volontario con la Federazione Italiana Rugby per essere stato inserito, mediante accordo tecnico sportivo, nel percorso formativo federale per i Giocatori di Interesse Nazionale. In tal caso la disciplina della indennità di formazione è integrata dal Regolamento sul Regime dei Giocatori di Interesse Nazionale emanato dal Consiglio Federale.*

*i. dell'aspettativa del soggetto affiliato che ha formato il giocatore di poterlo utilizzare nella propria squadra seniores, ai fini del raggiungimento degli obiettivi sportivi della Società”.*

<sup>74</sup> *Ibidem.*

<sup>75</sup> Disponibile sul sito <https://www.fibs.it/it/federazione/federazione-italiana-baseball-softball> (ultima data di consultazione il 15 dicembre 2023).

*in cui il giocatore italiano compie 14 anni, questi, si vincola nei riguardi della società per la quale chiede di essere tesserato fino al compimento del 38° anno di età, se uomo, e del 32° anno se donna”.*

L'appendice allegata al Regolamento Organico chiarisce la durata del vincolo, le possibilità di svincolo, nonché la determinazione dell'indennità di preparazione.

E così, gli atleti minorenni e quelli maggiorenni potranno svincolarsi dalla società di appartenenza decorsi rispettivamente 2 anni e 3 anni dal primo tesseramento con la FIBS.

L'indennità di preparazione è prevista in caso di svincolo nella fascia di età 14/17 anni, seppur con delle eccezioni,<sup>76</sup> mentre il premio di addestramento e formazione tecnica è previsto in caso di svincolo unilaterale dell'atleta dai 18 di età in poi, anche in questo caso sono previste delle eccezioni.<sup>77</sup>

Dunque, anche nel caso della FIBS, l'atleta non è svincolato di diritto al termine del periodo previsto.

Per quanto riguarda il premio di tesseramento e formazione tecnica viene calcolato sulla base dei seguenti elementi:

- a) il “livello” che rappresenta la capacità tecnica ed è indicato dalla serie nella quale l'atleta ha giocato. Per il conseguimento del livello occorre aver raggiunto un minimo di partecipazione a gare, differenziato a seconda del ruolo o della disciplina, Baseball o Softball;<sup>78</sup>
- b) il parametro che assegna un valore numerico al livello;
- c) il coefficiente economico che indica il valore economico assegnato al livello e rispecchia il valore dell'importo della società nella formazione tecnica;
- d) il bonus riservato agli atleti che hanno giocato nelle rappresentative nazionali;
- e) l'età dell'atleta ed il relativo coefficiente di età che va a modificare il valore di svincolo, riferita all'anno del nuovo tesseramento;
- f) la frequenza dell'Accademia Italiana di Baseball e Softball.<sup>79</sup>

<sup>76</sup> Disponibile sul sito <https://static.wbsc.org/assets/cms/documents/963fe6f4-1f13-57ad-0353-f3898660d938.pdf> (ultima data di consultazione il 15 dicembre 2023).

<sup>77</sup> “Gli atleti tesserati per la prima volta come seniores possono accedere allo svincolo unilaterale dopo 3 anni di tesseramento. Per gli atleti, tra i 18 e gli U21 anni, che non hanno mai partecipato a campionati seniores si applica l'indennità di preparazione” appendice Regolamento Organico del 2 luglio 2020.

<sup>78</sup> Nel caso in cui l'atleta abbia ricoperto più ruoli, vale quello che comporta il parametro maggiore. Se in nessuna serie ha raggiunto i minimi di partecipazione, le presenze delle serie superiori vanno sommate a quelle delle serie inferiori, e concorrono alla determinazione del livello superiore. Il valore ottenuto corrispondente a tale somma deve tenere conto del coefficiente relativo all'età e la somma risultante deve essere decurtata del 40%, se il livello risulta IBL o ISL e del 20% per gli altri livelli. Il premio di addestramento e di formazione tecnica per un atleta maggiorenne, tesserato da almeno 3 anni che non raggiunga i minimi per essere parametrato, è pari al 40% del valore base relativo alla serie più elevata nella quale ha partecipato negli ultimi anni a cui va riferito il calcolo, che deve tenere conto anche del coefficiente relativo all'età.

<sup>79</sup> Il premio di addestramento o indennità di preparazione di un atleta che abbia iniziato la frequenza all'accademia del Baseball o del Softball verrà aumentato di 2.000,00 euro anche se l'anno accademico

Alcuni di questi parametri risultano chiari e del tutto legittimi, come ad esempio il riferimento all'età dell'atleta, la frequenza di un'Accademia, il livello di capacità tecnica dell'atleta, e il bonus per aver giocato in rappresentative nazionali. Tuttavia sarebbe stato più giusto parametrare l'indennità di formazione ai costi effettivamente sostenuti dai club.

#### 6.5 *La normativa della Federazione Italiana Giuoco Handball - Vincolo e premi di formazione tecnica*

Lo Statuto della Federazione Italiana Giuoco Handball è stato aggiornato in data 8 agosto 2023 ed all'art. 13 viene determinata la durata del vincolo sportivo in 1 anno ovvero al massimo 2 anni, fatta salva la possibilità di sottoscrivere un contratto di lavoro sportivo per un massimo di 4 anni.

Nel Regolamento Organico,<sup>80</sup> così come modificato il 7 novembre 2023, vengono approfondite le tematiche del vincolo sportivo ed il premio di formazione tecnica.

Come la FIGC, anche la FIGH ha previsto due tipi di premi, il "premio di preparazione", ai sensi dagli artt. 41 e ss. del Regolamento Organico ed il "premio di formazione tecnica", previsto dagli artt. 46 e successivi.

Il premio di preparazione matura nel momento in cui l'atleta richiede la risoluzione del vincolo ed è determinato sulla base di un parametro fissato dalla stessa Federazione pari ad Euro 800,00 moltiplicato separatamente per alcuni coefficienti, quali l'"età" – il "campionato" – le "presenze in Nazionale".

Nel caso in cui la risoluzione venga richiesta anticipatamente il suddetto premio viene incrementato secondo un coefficiente e le somme, così determinate, devono essere versate dalla società di nuova destinazione alla società che ha formato l'atleta.

Interessante la disposizione di cui al comma 5 dell'art. 41 che dispone in maniera esplicita un vincolo di destinazione dei premi percepiti, nel senso che essi devono essere reinvestiti nell'attività sportiva.

Il premio di formazione *“costituisce una modalità di riconoscimento dell'attività agonistica di formazione tecnico- atletico-educativa che l'affiliato ha svolto nei confronti di un proprio atleta”*<sup>81</sup> a condizione che: *“a) il tesseramento scada nel periodo compreso tra l'anno solare di compimento del 15° e l'anno solare di compimento del 22° anno di età dell'atleta interessato; b) l'atleta sia stato tesserato con lo stesso affiliato per gli ultimi*

---

non venisse concluso. Il premio verrà invece aumentato di 5.000,00 euro già all'inizio del secondo anno di frequenza. Tali aumenti verranno applicati fino a tre anni successivi al termine della frequenza o dell'intentata in accademia, indipendentemente dagli anni frequentati. Questo parametro andrà versato per il 75% alla Società con la quale l'atleta è vincolato ed il 25% alla FIBS.

<sup>80</sup> Cfr. Art. 30 e 31 Regolamento Organico FIGH, consultabile sul sito internet: <https://www.federhandball.it/documenti-federali/regolamenti/3657-organico/file.html> (ultima data di consultazione 15 dicembre 2023).

<sup>81</sup> *Idem*, art. 47.



3 (tre) anni precedenti la cessazione del tesseramento; ovvero c) l'atleta sia stato tesserato con lo stesso affiliato per almeno 3 (tre) degli ultimi 4 (quattro) anni precedenti la cessazione del tesseramento”.

Il premio di formazione, poi, viene determinato sulla base della categoria di appartenenza della società formatrice, con particolare attenzione al caso in cui l'atleta abbia partecipato ad un minimo di 5 partite nell'ambito di competizioni delle rappresentative nazionali o competizioni assolute. Nel primo caso il premio è determinato in 7.000 euro mentre nel secondo caso 8.000 euro.

Ovviamente detto premio è riconosciuto anche per le categorie minori secondo una specifica tabella e varia da un minimo di 500 euro ad un massimo di 6000 euro.<sup>82</sup> Per fare un esempio, nel caso di trasferimento di un atleta da una società partecipante al campionato di serie B maschile, ad una società partecipante al campionato di serie A bronze, l'importo riconosciuto è pari ad 1.500 euro qualora sussistano le condizioni di cui in precedenza.

Infine, unica fra le federazioni nazionali prese in esame, il versamento degli importi dovuti relativi al premio di formazione tecnica avviene attraverso la Federazione, mediante l'istituzione di un fondo apposito nel quale confluiscono i premi che le società affiliate versano al momento del tesseramento dell'atleta a pena di inefficacia dello stesso tesseramento.

#### 6.6 *La normativa della Federazione Italiana Pallavolo - Vincolo e premi di formazione tecnica*

Grazie all'intervento dell'AGCM<sup>83</sup> (Autorità Garante per la Concorrenza e il Mercato) del 17 ottobre 2022 a seguito di una denuncia del 2017, concernente il vincolo sportivo decennale previsto dalla FIPAV, quest'ultima ha recepito le disposizioni statali ai sensi del D.lgs. 36/2021 ed ha abolito il vincolo sportivo.<sup>84</sup>

Il nuovo art. 31bis del Regolamento Affiliazione e Tesseramento, infatti, richiama la medesima formulazione dell'art. 10 ter dello Statuto FIPAV e prevede ora che il tesseramento e relativo vincolo abbia durata pari a quella dell'anno sportivo, con inizio al primo di luglio e conclusione al 30 giugno dell'anno successivo.

Tuttavia, al termine dell'anno sportivo, l'atleta non è libero automaticamente, ma deve esprimere la propria volontà di liberarsi dal vincolo entro il termine e secondo le modalità che, verranno stabilito dal Consiglio Federale annualmente.

---

<sup>82</sup> *Ibidem.*

<sup>83</sup> Per una ricostruzione dettagliata dell'intervento dell'AGCM nel caso in esame cfr. M. COLUCCI e P. PALOMBI, *Il vincolo sportivo e la sua (irreversibile) abolizione considerazioni sull'istruttoria dell'AGCM nel caso della FIPAV*, in *Riv. Dir. Ec. Sport*, cit., 23 ss.

<sup>84</sup> AGCM, Delibera del Consiglio Federale n. 93/2023 del 15 e 16 giugno 2023.

L'art. 31ter del Regolamento di affiliazione e tesseramento “A far data dal 1° luglio 2023 entrerà in vigore l'abrogazione del vincolo sportivo di cui al D.lgs. 36/2021 e s.m.i. per i nuovi tesseramenti – primo tesseramento assoluto - atleti mai tesserati in FIPAV.

A far data dal 1° luglio 2024 entrerà in vigore l'abrogazione del vincolo di cui al D.lgs. 36/2021 per tutti i tesseramenti che costituiscono rinnovi, senza soluzione di continuità, di precedenti tesseramenti”.

Non si tratta quindi di uno svincolo automatico, ma resta necessaria l'espressione della volontà del tesserato, in assenza della qual il vincolo si rinnova per un'ulteriore stagione sportiva. Ovviamente, in caso di sottoscrizione di un contratto di lavoro sportivo, il vincolo si rinnoverà per tutta la durata del contratto.

Anche la FIPAV, come la FIGC, ha previsto un regime transitorio per i rinnovi dei tesseramenti ai quali lo svincolo annuale si applica a partire dal 1° luglio 2024.<sup>85</sup>

Le previsioni sul vincolo sportivo risultano ancora penalizzanti per gli atleti che hanno sottoscritto il primo tesseramento e vincolo FIPAV prima del 23 ottobre 2021 (ovvero cinque giorni dopo la procedura avviata dall'AGCM) e gli atleti che hanno sottoscritto il primo tesseramento e vincolo in FIPAV dopo tale data e prima della modifica intervenuta a giugno 2023.

Secondo il regolamento vigente per l'ultima stagione sportiva 2023/2024:

- 1) per gli atleti con primo tesseramento assoluto FIPAV, mai tesserati prima del 23 ottobre 2021, si applica il vincolo annuale dai 6 ai 12 anni di età; vincolo di 6 anni ovvero fino al compimento dei 18 anni, per gli atleti tesserati dai 12 ai 18 anni; vincolo di 6 anni ovvero fino al compimento di 24 anni per gli atleti dai 18 anni e fino ai 24 anni di età; vincolo di 5 anni a partire dalla data del primo tesseramento compresa tra i 24 e 29 anni; vincolo di 5 anni ovvero fino al compimento dei 34 anni per i tesserati dai 29 anni e fino ai 34 anni, e vincolo annuale dai 34 anni;
- 2) per gli atleti con primo tesseramento assoluto FIPAV, con data antecedente al 23 ottobre 2021, si applica il vincolo annuale dai 6 anni e fino ai 14 anni; vincolo di 10 anni o fino al compimento dei 24 anni se tesserati dai 14 e fino ai 24 anni; vincolo di 5 anni a parte dalla data di primo tesseramento compresa tra i 24 e i 29 anni; vincolo di 5 anni o fino al compimento dei 34 anni di età; vincolo annuale dai 34 anni di età in poi.
- 3) per gli atleti già tesserati FIPAV, continuerà ad applicarsi la precedente normativa sul vincolo sportivo.<sup>86</sup>

Per quanto concerne il premio di formazione, nell'art. 31bis del Regolamento Affiliazione e Tesseramento, al comma 4 viene previsto: “Alla

<sup>85</sup> Fatto salvo quanto previsto dal comma 1, sino al 30 giugno 2024 continuerà a trovare applicazione sia la normativa sul vincolo sportivo vigente in epoca anteriore al 22 ottobre 2021, che quella introdotta in epoca successiva alla predetta data a seguito di delibera n. 320 del 22 ottobre 2021 della Giunta Nazionale del CONI.

Il Consiglio Federale stabilirà i criteri, i parametri e le modalità di determinazione delle indennità e dei premi di cui all'art.10 ter dello Statuto approvato con delibera n. 34 della Giunta nazionale del CONI del 23 febbraio 2023.

<sup>86</sup> “- 6 anni fino a 14 anni (vincolo annuale); - 14 anni fino a 24 anni (vincolo di 10 anni o fino al compimento di anni 24); - 24 anni fino a 29 anni (durata del vincolo di 5 anni a partire dalla data di 1° tesseramento compresa nel range di anni 24-29) (\*); - 29 anni fino a 34 anni (vincolo di 5 anni o fino al compimento di anni 34); o 34 anni e successivi (vincolo annuale)”. Consultabile sul sito [https://guidapratica.federvolley.it/tesseramento/gp\\_normetesseramento\\_2324.pdf/view](https://guidapratica.federvolley.it/tesseramento/gp_normetesseramento_2324.pdf/view) (ultima data di consultazione 15 dicembre 2023).

*scadenza del tesseramento, l'atleta e' libero di rinnovare lo stesso con il medesimo associato o di chiedere il tesseramento con altro associato; sono fatte salve le indennità o i premi, comunque denominati, che in tali casi siano previsti dai Regolamenti Federali".*

La FIPAV ha pubblicato una guida pratica<sup>87</sup> per determinare l'indennizzo riconosciuto. Esso è calcolato sulla base di un'aliquota che varia da un minimo di 400 euro fino ad un massimo di 2000 euro a seconda dell'età dell'atleta e della data in cui ha sottoscritto il primo tesseramento per la FIPAV. Ad essa si aggiunge un'altra somma determinata sulla base del campionato disputato nella stagione sportiva 2023/2024 e dalla partecipazione in campionato laddove per partecipazione si intende l'essere sceso/a in campo in almeno il 60% + 1 delle gare disputate dal sodalizio. Ove non si raggiunga il numero minimo di gare di cui sopra, per determinare l'indennizzo verranno applicati altri coefficienti indicate nella stessa guida.

Nel caso in cui la società che intende tesserare l'atleta, non paga le indennità o premi previsti dalla normativa federale, il tesseramento è bloccato dal portale FIPAV e il trasferimento dell'atleta interviene previo nulla osta della società di vincolo, che lo concede solo a seguito del pagamento del parametro.

Infine, occorre sottolineare per completezza, che in data 19 dicembre 2023 il Consiglio Federale della FIPAV ha approvato un nuovo regolamento per il riconoscimento del premio di formazione ex D.Lgs. 36/2021, con conseguente rimodulazione dello svincolo in caso di sottoscrizione del primo contratto di lavoro sportivo.<sup>88</sup> La pubblicazione di tale guida è prevista nei primi mesi del 2024.

### *Conclusioni: verso un modello ideale di indennità di formazione*

Nella causa *Bernard* la Corte di Giustizia ha stabilito che in qualunque disciplina sportiva l'indennità di formazione deve essere "adeguata" ovvero deve riflettere i costi effettivi della formazione data, secondo criteri determinati in anticipo.

Inoltre, l'indennità deve distribuirsi – in maniera "proporzionale" – fra tutti i club che hanno contribuito alla formazione degli atleti e non solo, quindi, all'ultimo club dilettantistico come prevedeva, invece, la risalente normativa italiana.

Soprattutto, l'indennità deve essere "ragionevolmente quantificata" sulla base dei costi di una formazione effettivamente data agli atleti in modo da non ostacolare né l'esercizio dell'attività sportiva il cui valore oggi è riconosciuto dalla Costituzione italiana, né il loro diritto al lavoro, e nemmeno la loro libertà di circolazione europea. L'indennità così determinata indubbiamente premia in maniera equa i club che formano gli atleti.

<sup>87</sup> Disponibile sul sito [https://guidapratica.federvolley.it/tesseramento/gp\\_normetesseramento\\_2324.pdf/view](https://guidapratica.federvolley.it/tesseramento/gp_normetesseramento_2324.pdf/view) (consultato da ultimo il 27 dicembre 2023).

<sup>88</sup> FIPAV, Comunicato Federale del 20 dicembre 2023, disponibile sul sito <https://www.federvolley.it/pallavolo-comunicato-federale-del-20-dicembre-2023> (consultato da ultimo il 27 dicembre 2023).

In questi termini, la sentenza della Corte di Lussemburgo – seppur non rivoluzionaria – già nel 2010 doveva essere intesa come un’opportunità per tutte le federazioni sportive internazionali e nazionali di modificare in maniera uniforme e coerente i propri regolamenti in linea coi principi stabiliti a livello europeo.

Anche se con ritardo, con la riforma dello sport è stato finalmente abolito il vincolo sportivo e sono state gettate le basi per un meccanismo premiale più efficace rispetto a quello precedente a favore dei club che investono nella formazione dei giovani atleti.

Per quanto variamente denominato, il premio di formazione tecnica è ora previsto dalla totalità delle federazioni esaminate, anche se non appare sempre agevole identificare i criteri a volte vaghi e legati a coefficienti alquanto evasivi per il calcolo della stessa.

Tuttavia, l’analisi comparata dei regolamenti delle federazioni di calcio nei 6 paesi stranieri esaminati, ci permette di arrivare a delineare un modello ideale di indennità di formazione.

Questo si basa sul metodo adottato dalle federazioni calcio francese, olandese e portoghese, che dividono i club in categorie tenendo conto del tipo di strutture (campi di gioco e palestre), personale messo a disposizione degli atleti (allenatori, fisioterapisti, massaggiatori), della qualità dei servizi offerti in termini di vitto e alloggio, trasporti, ma anche di assistenza scolastica e medica.

In maniera molto semplice ed efficace allo stesso tempo, le federazioni attribuiscono dei punti ad ogni voce di costo relativo alla formazione che i club affrontano.

Proprio come succede con le categorie di hotels, vengono riconosciute delle stelle ai centri di formazione in base ai punti ottenuti. Più alto è il punteggio, più alta è la categoria assegnata e maggiore è l’indennità esigibile.

Inoltre, solo i club che riescono ad ottenere la certificazione, (indipendentemente dal livello di categoria) da parte della propria federazione, possono beneficiare della indennità di formazione.

È legittimo poi tenere conto di fattori come l’età, la durata e il valore patrimoniale del primo contratto di lavoro offerto – come ha fatto il legislatore italiano con la riforma in esame.

Altrettanto lecito è prevedere in un’ottica premiale dei meccanismi di solidarietà in aggiunta all’indennità di federazione che tenga conto del numero di convocazioni da parte della compagine nazionale (Francia), dei trasferimenti fatti durante la carriera (FIFA, Belgio, Paesi Bassi, e ora anche Italia), di premi forfettari fatti all’epoca del primo tesseramento (Spagna), a condizione sempre che siano ragionevoli ed equamente distribuiti fra tutti i club aventi diritto.

Inoltre, sarebbe opportuno anche ai fini di una maggiore trasparenza e controllo sulle somme ricevute e versate a titolo di indennità, qualsiasi essa sia, che i pagamenti avvengano attraverso dei Fondi appositi gestiti dalle federazioni (FIFA con la sua *Clearinghouse*<sup>89</sup> ma anche la federazione di calcio

<sup>89</sup> FIFA Clearinghouse disponibile sul sito [www.fifa.com/legal/football-regulatory/clearing-house](http://www.fifa.com/legal/football-regulatory/clearing-house).

olandese e, in Italia, la Federazione del Giuoco della Handball) o dalle leghe (in Belgio).

È auspicabile il raggiungimento di un sistema di calcolo, riconoscimento e pagamento dei premi di formazione più semplice, chiaro, concreto e fedele a quanto accade nel mondo sportivo, che possa riflettere effettivamente i costi sostenuti dalle società per la formazione degli atleti, al netto delle somme eventualmente già pagate dagli stessi atleti per la propria formazione, con l'aggiunta di un riconoscimento (premio) ulteriore, calcolato in percentuale sulla base dei criteri individuati dal legislatore statale, come fatto dalla Federazione Italiana Rugby.

Ciò anche al fine di scongiurare la trasformazione dell'ormai abolito vincolo sportivo, in un nuovo vincolo, mascherato, dal legittimo riconoscimento delle indennità a favore dei club che realmente investono nella formazione degli atleti.

*Bibliografia*

- COLUCCI M., *L'autonomia e la specificità dello sport nell'unione europea. Alla ricerca di norme sportive necessarie, proporzionali e di «buon senso»*, in *Rivista di Diritto ed Economia dello Sport*, vol. 2, n. 2, 2006, 15.
- COLUCCI M., *Gli Atleti Italiani: Liberi di formarsi, liberi di giocare? Il Vincolo Sportivo e le Indennità di Formazione alla Luce delle Sentenze Bernard e Pacilli*, in *Rivista di Diritto ed Economia dello Sport*, vol. 7, n. 1, 2011, 13-38.
- COLUCCI M. e PALOMBI P., *“Il vincolo sportivo e la sua (irreversibile) abolizione, considerazioni sull'istruttoria dell'AGCM nel caso della FIPAV”*, in *Rivista di Diritto ed Economia dello Sport*, vol. 18, 2022, 23 ss.
- GARCIA CABA M.M. e VANDELLOS ALAMILLA J.F., *“National Transfers in the Kingdom of Spain”*, in *Transfers of Football Players*, M. Colucci e O.D. Bellia eds., SLPC, 2020, 766-834.
- LEAL J., *“National Transfers in Portugal”*, in *Transfers of Football Players*, M. Colucci e O.D. Bellia eds., SLPC, 2020, 745- 763.
- MIALHEHE, ANTONINI A. e AENAUD B., *“National Transfers in France”*, in *Transfers of Football Players*, M.Colucci – O.D. Bellia eds., SLPC, 2020, 638-642.
- ONGARO O., *“The System of Training Compensation according to the FIFA Regulations on the Status and Transfer of Players”*, in *The Bernard case: Sports and Training Compensation*, M. Colucci ed., SLPC, 2010.
- PISCINI A., *Come abolire il vincolo sportivo e vivere felici: il singolare caso della Federazione Italiana Sport Invernali nel panorama sportivo italiano*, in AA.VV., *Vincolo Sportivo ed indennità di formazione, I regolamenti federali alla luce della sentenza Bernard*, SLPC, Roma, 2010, 311.